CAPITOLO XI

GLI STATUTI DELLA COMUNITA' FEUDALE DI MONTERODUNI.

SOMMARIO

1) Notizie introduttive sugli statuti ed avvertenze.
2) Trascrizione della scrittura pubblica del 28/3/1550
3) Traduzione delle parti in latino e in volgare della scrittura pubblica del 28/3/1550.
4) Note conclusive sugli statuti.

1) **Notizie introduttive sugli statuti ed avvertenze.**

Gli statuti della comunità feudale di Monteroduni codificano le concessioni che i monterodunesi riuscirono ad ottenere, in epoche diverse, dai feudatari.

Nel Grande Archivio di Napoli (Atti della commissione feudale. Processi e sentenze. Vol. 309 fol. 205 Processo 1966) è custodito il prezioso manoscritto risalente al 1550, contenente la scrittura pubblica con la quale le concessioni, dette anche capitoli, acquisivano ufficialità e legalità.

La rilevante importanza per la storia del nostro paese del predetto manoscritto è tale da rendere doverosa la sua integrale pubblicazione. Il documento, vergato in latino ed in volgare, presenta non poche difficoltà di lettura e d'interpretazione per cui oltre alla trascrizione dell'intero testo si è provveduto anche alla traduzione delle parti in latino nonchè di quelle in volgare.

Si tratta complessivamente di 114 concessioni, delle quali 82 promulgate dal barone Ludovico d'Afflitto, e confermate nel 1550 dal figlio Giovanni Battista con l'aggiunta di altre 32.

Gli statuti di Monteroduni, riportati nella scrittura pubblica del 1550, in effetti furono il frutto di una laboriosa ed onerosa intesa tenacemente perseguita e faticosamente raggiunta tra i feudatari ed i monterodunesi i quali, in tal modo, oltre a porre termine a molte annose e complesse vertenze dall'esito incerto, affrancavano ulteriormente la loro condizione di sudditanza e conseguivano un livello sociale certamente più dignitoso.

Ogni capitolo consta di due parti. La prima, introdotta dall'avverbio "item" (parimenti), contiene la richiesta dell'università (così nel 1500 si designavano quegli enti territoriali che oggi si definiscono comuni), la seconda, che inizia con il verbo impersonale "placet" (si approva) manifesta la risposta del barone.

Talvolta al "placet" fanno seguito precisazioni che in concreto esprimono il respingimento della richiesta.

In alcune concessioni promulgate dal barone Giovanni Battista d'Afflitto si fa riferimento al "reintegratore" ed alla "reintegrazione". In particolare, nell'ultimo capitolo, si menziona la "sentenza" emanata dal Regio Commissario dott. Giovanni Antonio de

Curtis. Al riguardo, giova chiarire che si tratta dell'operazione di ricognizione dei beni e dei diritti feudali, eseguita su richiesta del feudatario, da un regio funzionario, di rango molto elevato, appositamente inviato a Monteroduni dal Governo Centrale. Il barone Giovanni Battista d'Afflitto, infatti, nel tentativo di dirimere le numerose contestazioni e vertenze che opponevano l'università di Monteroduni ai feudatari, a seguito di pregresse situazioni di incertezza giuridica che gravavano sul feudo, chiese e ottenne, poco tempo prima che si addivenisse alla stipula della scrittura pubblica del 1550, che si procedesse all'inventario dei beni e delle prestazioni feudali.

Sembra ora opportuno avvertire il lettore che nella trascrizione del documento le parole sono state scritte nella loro interezza, eliminando le numerosissime abbreviature ed i segni brachigrafici, in uso nel 1500, che diffusamente figurano nel manoscritto. Così, i puntini tra parentesi quadra stanno e significare che nel corrispondente punto del manoscritto si trova una parola indecifrabile. Parimenti, sono state evidenziate tra parentesi quadra le parole di dubbia lettura.

La sbarretta, che appare in ogni rigo della trascrizione, indica il punto in cui nel manoscritto finisce il rigo.

Nel manoscritto alcune concessioni o capitoli, precisamente i n.ri X - XI - XII - XIII - XIV, sono stati contrassegnati con la numerazione romana e con tale numerazione sono stati riportati nella trascrizione.

Nel manoscritto e così nella trascrizione e traduzione dello stesso, dopo il capitolo n. 82 (ultimo capitolo promulgato dal barone Ludovico d'Afflitto) la numerazione riprende dal n. 1 (primo capitolo promulgato dal barone Giovanni Battista d'Afflitto).I capitoli X e XI di questa seconda serie sono anch'essi contrassegnati con la numerazione romana.

Secondo quanto si legge nel manoscritto, i capitoli emanati da Giovanni Battista d'Afflitto dovrebbero essere 32, ma la numerazione si arresta al n. 31; probabilmente per trentaduesimo capitolo si voleva intendere la lunga parte terminale del manoscritto contenente le clausole cautelari e le rituali formule conclusive degli atti del genere.

3) Traduzione delle parti in latino e in volgare della scrittura pubblica del 28/3/1550.

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, così sia.Nell'anno 1550 dopo Cristo, durante il regno dei serenissimi e cattolici nostri signori, potentissimo Carlo V, per divina clemenza, sempre augusto imperatore e Re di Germania ecc. e Giovanna d'Aragona sua madre, ambedue sovrani dei castelli di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, Ungheria, Dalmazia, Croazia, nell'anno trentacinquesimo della loro dominazione in questo regno di Sicilia al di qua del faro e nell'anno ventunesimo del loro impero felicemente. Amen. Nel giorno 28 marzo dell'ottava indizione, noi Nardo Andrea Palescandolo di Napoli pubblico giudice deputato ai contratti e Marco Bonocore della suddetta città di Napoli, pubblico notaio autorizzato ovunque per tutto il regno di Sicilia al di qua del faro, munito di piena facoltà da parte dei suddetti cattolici regnanti di servirmi di altra o altre persone da me stesse scelte per redigere gli atti, e noi sottoscritti testimoni appositamente convocati e chiamati, con la presente scrittura pubblica, dichiariamo, rendiamo noto e attestiamo che nel giorno suindicato si sono costituiti in nostra presenza: da una parte l'illustrissimo Giovanni Battista d'Afflitto utile signore del castello di Monteroduni, terra della contea dei Molise, il quale, in ordine a quanto sarà trattato nel corso del presente atto agisce per sè nonchè per i suoi eredi e successori, e dall'altra si sono costituiti Berardino Todisco, Pietro Piccirillo, Francesco Solmone, Sebastiano de Marcolfo e Pietro de Giovanni di Pietruccio, sindaci della predetta terra di Monte Rodoni e procuratori autorizzati a trattare quanto si dirà più sotto ed anche altri argomenti per interesse dell'Università e dei cittadini di tale terra, così come risulta pienamente a noi giudice, notaio e testi in base alle facoltà ad essi concesse ed elencate in un pubblico strumento scritto su pergamena. Detto strumento venne indi rogato nella stessa terra, per mano del notaio Giovanni Nicola Scambio della città d'Isernia il 17 del passato febbraio del corrente anno, essendone i sunnominati promotori e procuratori in nome e nell'interesse della stessa università e dei suoi abitanti presenti e futuri. In qualità di procuratori dell'università e dei suoi abitanti, essi in nome proprio si sono impegnati a ratificare quanto viene qui esposto di comune accordo con l'altra parte.

Le due parti interessate in nostra presenza spontaneamente hanno asserito quanto segue. nei mesi trascorsi, allorchè si recò in Monteroduni il Magnifico Giovanni Antonio de Curtis della città di Cava, dottore in diritto civile ed ecclesiastico, come regio commissario speciale deputato dall'Illustrissimo signor Vicerè ad eseguire la ricognizione del feudo e la compilazione dell'inventario di tutti i beni e diritti feudali, burgensatici e censuali dei feudi di Monteroduni e Macchia, si costituì davanti allo stesso Magnifico Commissario l'università rappresentata dalle Autorità locali, avanzando molte richieste, per il cui accoglimento si fissava un termine di scadenza, concordato con lo stesso regio Commissario. Ma questi non poteva accedere a tutte le istanze, perchè era un fatto che esulava dalle sue competenze. Fu giuocoforza quindi rivolgersi al sacro regio Consiglio, a cui si fece pervenire un esposto contro l'utile signore Giovanni Battista d'Afflitto, chiedendo che venissero abolite alcune gravose prestazioni feudali.

Mentre la vertenza, a livello amministrativo faceva il suo corso nel sacro regio con-

siglio, promossa dallo stesso regio Commissario, si completarono le operazioni per la reintegra e ricognizione e venne pubblicato il verdetto, in forza del quale si attribuirono al barone Giovanni Battista e alla sua curia non pochi feudi rustici, territori ed altri diritti e servizi. Ma i monterodunesi, ben lungi dall'accettare le decisioni del de Curtis, impiantarono presso il sacro regio consiglio una causa di appello, affidandone la difesa all'Avv Pietro Attodo, regio consigliere e dottore in ambo i diritti.

Frattanto il barone d'Afflitto aveva ottenuto che il verdetto emanato dal regio Commissario de Curtis per la reintegra del feudo divenisse esecutivo e se ne spedissero le provvisioni cioè le norme per attuarla.

Recentemente, volendo le due parti contendenti metter fine alla controversia, per evitare di perdersi nelle sinuosità della giurisprudenza, che rendono sempre incerto l'esito ed oscura la sorte delle cause, che perciò vanno evitate, nel desiderio di instaurare un pacifico rapporto di vita, quale si conviene tra il barone e i buoni vassalli, sono addivenuti in nostra presenza alla stipula della qui descritta transazione e convenzione.

Per richiesta e preghiera della predetta università e dei suoi cittadini, le due parti contendenti rinunziano alle liti, alle cause e ad ogni altra vertenza sia nel detto regio sacro consiglio che nella regia camera della Summaria e della grande curia della Vicaria, salva tuttavia la stessa sentenza di reintegrazione del feudo; nella quale rimangono sempre in vigore le concessioni qui non elencate, e, non altrimenti promulgate; lo stesso signore Giovanni Battista elargisca a Monteroduni le sottoelencate 114 concessioni, tra le quali vanno computate le 82 già promulgate dal signore Ludovico d'Afflitto, padre dello stesso Giovanni Battista, le altre 32 vennero promulgate recentemente per richiesta fattane a Giovanni Battista.

Per tutte queste concessioni l'università di Monteroduni paghi al signore Giovanni Battista la somma di mille ducati rateizzata in cinque anni.

Fatta la predetta dichiarazione, ambedue le parti (il barone e il popolo), volendo procedere alla stipula della transazione che torna di evidente utilità per il paese, devono costituirsi in nostra presenza nel giorno convenuto non per coercizione, per inganno o paura o per raggiri, ma unicamente per scelta libera e gratuita e usando ogni mezzo e via giuridica che possa giovare all'espletamento del compito di cui sono investiti.

Da questo momento intanto si dichiarano cessate le cause, le liti e le vertenze iniziate nel Sacro Regio Consiglio, nella regia Camera della Summaria e nella Magna Curia della Vicaria o in qualunque altro tribunale. Anche le sentenze, gli atti e i decreti non avranno più valore, una volta cancellati i processi. Tanto concede il signore Giovanni Battista in favore della detta università e suoi procuratori e tanto dichiara, a me notaio come persona pubblica, mentre essi sono presenti, accettanti e stipulanti in nome della stessa università, dei suoi cittadini ed eredi.

I sopradetti 114 capitoli concessi dal barone Giovanni Battista sono stati approvati con la formula declaratoria apposta in calce ad ogni capitolo. Il contenuto e il tenore di questi capitoli è tale che i cittadini di Monteroduni supplicano voi utile signore di detta terra di Monteroduni e Macchia di concederli e promulgarli e si degni di approvarli, osservarli e farli osservare dai funzionari di detta terra, secondo quanto ha promesso, oltre quello che è stato ed è solito di detta università di Monteroduni.

Innanzitutto supplicano V.S.E. (Vostra Eccellentissima Signoria) di voler concedere

che chiunque, senza il permesso dei proprietari, prenda la paglia dai pagliai, siano essi chiusi a chiave oppur no, siano essi situati nell'interno ovvero all'esterno del paese, venga sottoposto alla pena, da pagarsi ai balìi, di due tari, se il fatto avviene di giorno e il doppio di notte.

Si approva, tuttavia, qualora la denuncia, prima (che ai balìi), venisse presentata al nostro ufficiale questi proceda all'applicazione della predetta sanzione, dopo l'avvenuta restituzione della paglia al padrone.

2 Parimenti, supplicano V.S.E. che tutti coloro i quali venissero sorpresi a danneggiare gli orti altrui, situati sia nell'interno che all'esterno del paese, paghino un tari, se il fatto avviene di giorno, il doppio se di notte, dopo aver risarcito il danno al padrone, ma da tale pena siano esclusi i ragazzi minori di sette anni, fermo restando il risarcimento del danno al proprietario. Il pagamento della predetta pena dovrà essere effettuato alla corte della bagliva.

Si approva, con l'ossevanza di quanto previsto nel precedente capitolo.

3 Parimenti, chiunque venisse sorpreso a prendere, ovvero si fornisse la prova che avesse preso, galline, polli, papere, anatre, colombi domestici, sia tenuto innanzitutto a risarcire il danno al proprietario e quindi a pagare alla corte della V.S.E. tari cinque. Si approva, così come è detto nel presente capitolo.

4 Parimenti, tutti tengano gli orti chiusi e se vengono lasciati aperti e vi entrano gli animali i proprietari di questi non siano tenuti a pagare pene nè a risarcire il danno.

Si approva, tranne che gli animali vengano introdotti negli orti volontariamente nel qual caso si applichi la pena prevista nel primo capitolo.

5 Parimenti, che per tutti gli animali di grossa taglia che verranno trovati dentro gli orti chiusi o recintati degli uomini della terra di Monteroduni, il padrone (delle bestie) risarcisca il danno al proprietario (dell'orto) e paghi (come pena) grani cinque, per ogni capo, ai balìi e di notte pena raddoppiata.

Si approva, con le modalità stabilite nel primo capitolo.

6 Parimenti, per gli animali di grossa taglia ovunque entrassero, in luoghi recintati e chiusi, il loro padrone sia tenuto a risarcire l'intero danno e come pena paghi ai balìi grani due per ogni bestia grossa e grano uno per ogni bestia minuta; e se il padrone non li introducesse volontariamente, ma non le sorvegliasse, paghi come pena alla corte dei balìi tari uno e di notte pena doppia.

Si approva, con l'osservanza di quanto stabilito al primo capitolo.

7 Parimenti, per il comune quieto vivere di detta università e per l'onore di V.E.S., onde evitare le frodi che si possono tentare, V.E.S. conceda che l'università possa ogni anno nominare due catapani per controllare che nella detta università le merci vengano vendute al giusto prezzo e siano di buona qualità; inoltre, quando qualcuno vende generi alimentari li venda a peso e a prezzo fisso in conformità a quanto stabilito dai catapani e ogni infrazione possa essere punita dai balìi con un tarì.

Si approva, purchè si eleggano uomini idonei a svolgere le funzioni di catapano e a condizione che alla pena possa procedere il nostro capitano qualora allo stesso venisse presentata la denuncia prima che ai balìi.

8 Parimenti, chiunque venderà vino mescolato con l'acqua sia sottoposto al pagamento alla corte dei balìi di un tarì con l'obbligo di riprendersi il vino e rimborsare i

soldi all'acquirente.

Si approva, qualora però la querela venisse presentata prima (che ai balìi) al nostro capitano questi proceda all'applicazione della pena.

9 Parimenti, coloro che vendono vino, olio, o altri generi al minuto, sia a volume che a peso, con misure false, irregolari e non suggellate, siano sottoposti, per ogni volta, alla pena di un tarì da pagarsi alla corte dei balìi.

Si approva, qualora però la querela prima (che ai balìi) venisse presentata al nostro capitano questi proceda all'applicazione della predetta pena.

X Parimenti, coloro che vendono a volume e non riempiono la misura e non fanno il peso giusto, siano obbligati dalla corte dei balìi, sulla base dei giuramento del compratore, se persona degna di fede, a pagare per ogni volta grani dieci ed a risarcire il danno.

Si approva, qualora però la querela prima (che ai balìi) venisse presentata al nostro capitano questi possa procedere all'applicazione della pena in questione.

XI Parimenti, coloro che vendono a peso siano obbligati a tenere il rotolo di trentatre onze e un terzo secondo l'uso antico di detta università.

Si approva.

XII Parimenti, coloro che usano misure coi pesi come stadere o bilance, canne intere o mezze canne, che non siano regolari e vendessero ovvero comprassero usando i predetti strumenti, siano sottoposti al pagamento della pena di quattro tarì alla corte dei balìi per ogni volta, con esclusione delle persone che tengono tali attezzi per uso della propria casa. Se li prestano ai vicini siano tenuti a risarcire il danno a chi lo patisce, così anche coloro che vendono vino al minuto siano tenuti a pagare dieci grani come è stato stabilito nel precedente capitolo (X).

Si approva, qualora però la querela prima (che ai balìi) venisse presentata al nostro capitano questi proceda all'applicazione della pena in questione.

XIII Parimenti, i macellai che vendessero per lo stesso prezzo carne infetta per sana, o carne di pecora per castrato, o carne di scrofa per porco, o capretto per capra, o toro per castrato, violando le disposizioni e il prezzo stabiliti dal catapano, al cui giudizio è sottoposta la vendita di tutte le carni, del pane, vino ed ogni altro genere alimentare, usando stadere e pesi irregolari o alterati, siano tenuti a pagare per ogni volta, alla corte dei balìi, quattro tarì, così anche se vendessero carne morta di altri paesi.

Si approva, ma presentandosi querela al nostro capitano, prima (che ai balìi), questi proceda all'applicazione della pena in questione.

XIV Parimenti, che gli agnelli e capretti lattanti si possano vendere senza peso (a capo) ad arbitrio dei padroni, tutti gli altri si devono vendere a peso con licenza dei catapani e chi farà il contrario sia tenuto a pagare, ogni volta, alla corte dei balìi, tarì uno.

Si approva quanto sopra.

15 Parimenti, che i catapani possano calmierare e provvedere in merito a tutte le predette carni in vendita fissando il prezzo nel modo premesso secondo la qualità e bontà, rispettando l'antica consuetudine di vendere le carni vitelline, lattanti, porcine, mascoline, castratine, e caprine, di animali abbattuti nel macello, a un tornese meno di quanto si vende nella regia città di Isernia. Un tanto secondo quanto parrà agli uomini di detta

università a loro arbitrio per il comune vivere di essa.

Si approva.

16 Parimenti, tutte le carni di animali morti per qualche infermità naturale vengano presentate ai catapani e di questo si faccia come dagli stessi verrà ordinato e chi le venderà senza autorizzazione dei predetti catapani sia tenuto, ogni volta, alla pena di un tarì da applicarsi dalla corte dei balìi, tranne che venissero vendute fuori dal territorio.

Si approva, ma presentandosi querela al nostro capitano, prima (che ai balìi), possa questi procedere all'applicazione di detta pena.

17 Parimenti, supplicano V.S.E. che quando spira la bora o tempo ventoso o in casi analoghi non siano obbligati ad andare con il fuoco dopo le due di notte per evitare gli incendi che possono svilupparsi perchè la detta università ha le case basse coperte con assicelle.

Si approva purchè non si tratti di (persone) malfamate o delinquenti.

18 Parimenti, tutti coloro che sono sorpresi con le armi, con o senza il fuoco, dopo le due di notte, siano tenuti a pagare alla corte di V.E.S., per ogni volta, sette tarì e mezzo, con esclusione di quelli che vengono da fuori o si recano fuori dall'università con le armi.

Si approva, ma coloro che vengono trovati con le armi prima o dopo le due di notte siano tenuti a pagare la pena prescritta dai bandi al nostro capitano e allorquando venissero sorpresi dopo le due di notte senza fuoco paghino tre tarì e mezzo di pena, fatta eccezione per quelli che venissero da fuori ovvero si recassero fuori ed avendo considerazione per la qualità delle persone trovate di notte, giacchè se non sono persone tali da far sospettare che avessero cattive intenzioni non vogliamo siano punite, in quanto tali misure devono essere adottate nei confronti dei ribelli e di coloro che non vogliono sottostare alla giustizia.

19 Parimenti, per quelli che saranno convocati avanti al capitano di V.E.S. per un debito inferiore a 15 tarì, il capitano non sia tenuto a dare e (il debitore) non sia tenuto a prendere la citazione, ma sommariamente e chiaramente, accertata con semplicità la pura verità si amministri e si decida la giustizia, dopo aver fatto prestare giuramento all'accusatore di non dire il falso.

Si approva.

20 Parimenti, da quindici tarì in su, chi perde deve essere condannato alle spese, se la causa si decide dal capitano o dal consiglio dei giusperiti; ma se la sentenza è pronunziata dal giusperito si osservi quanto stabilisce il giusperito, tranne che non si tratti di erede da condannare secondo il diritto.

Si approva.

21 Parimenti, se alcuno è citato per un debito di quindici tarì in giù e non compare, attestando l'accusatore, il capitano di vostra signoria o la di lui curia, sommariamente accertando la verità, possa l'ufficiale predetto condannare l'assente contumace, come se fosse presente, e se il giorno della citazione l'accusato fosse fuori della terra in tal caso si aspetti fin quando ritorna, particolarmente se risulta che sia stato impedito per infermità o altra causa. In tutte le altre cause o cose da 15 tarì in su si osservi il diritto comune.

Si approva, legittimamente, tuttavia, accertato il debito vantato.

22 Parimenti, le vertenze di valore inferiore a due tarì si decidano sulla base del giuramento del creditore purchè sia persona dabbene e di età adulta, ma se si tratta di persona infame e non degna di fede, non si ammetta senza prove.

Si approva.

23 Parimenti, quando le accuse o le denunce, presentate alla corte del capitano, vengono ritrattate entro tre giorni, l'accusatore e l'accusato non siano sottoposti a penalità, mentre l'accusato paghi tre tarì per la procedura di cancellatura e non altro.

Si approva, purchè il querelante o l'accusante ritirino la querela o la denuncia entro due giorni.

24 Parimenti, che i proprietari degli animali porcini, caprini, pecorini, bovini, ed altri quadrupedi che saranno trovati dentro le vigne, orti chiusi, canapine e altri luoghi di proprietà degli uomini di detta università siano tenuti a risarcire il danno ed a pagare come pena ai balii, per ogni bestia grossa, grani due e per ogni bestia minuta grano uno; e se il padrone sia trovato a non sorvegliarle intenzionalmente sia tenuto a pagare tarì uno e di notte pena duplicata secondo quanto è stabilito nei precedenti capitoli.

Si approva, ma inoltrandosi querela prima (che ai balii) al nostro capitano questi proceda nell'applicazione della pena in questione.

25 Parimenti, purchè i balii giurino di aver trovato le sopraddette bestie a mangiare viti, foglie o altre cose piantate nelle proprietà private degli uomini di detta università, debitamente chiuse, dall'inizio di agosto fino a tutto ottobre, debbano i loro padroni pagare per ogni bestia grossa grani tre e per ogni bestia minuta grano uno e trenta, e quando saranno trovate dentro i confini che verranno appresso indicati, tranne che si trattasse di buoi domati impiegati per arare i detti terreni e pascolassero senza danneggiare le semine o le piantagioni. E così dicasi per i somari, i cavalli domati e non, e i muli, i quali non arrecando essi danni non siano soggetti a pena.

Si approva, come è stabilito nei precedenti capitoli o dichiarazioni.

26 Parimenti, dall'inizio di agosto, fino a tutto il mese di ottobre non sia consentito ad alcun porcaro o capraio di fermarsi nè di giorno nè di notte e nemmeno pascolare con le sue bestie nelle proprietà degli uomini di detta università confinanti con le loro vigne e colui che contravverrà sia tenuto a pagare ai balii tarì due: trascorso detto periodo sia consentito il pascolo e la sosta.

Si approva.

27 Parimenti, sia consentito ad ogni persona di detta università che verrà condurre un porco o un agnello appresso nella propria proprietà purchè non faccia danni e se fa danni sia tenuto a risarcire il danno al proprietario, ed essendo accusato sia tenuto a pagare grani cinque alla corte dei balii.

Si approva, come sopra (è detto).

28 Parimenti, le bestie vaccine e asinine che verranno trovate nelle vigne, cannapine o orti di proprietà privata di detta università dall'inizio di agosto fino a tutto il mese di ottobre, ad eccezione dei buoi domati, come altrove è stato detto, siano tenuti alla pena denunciata. se non c'è chi le guarda e le tiene legate sia tenuto alla pena di un tarì di giorno e pena duplicata di notte; per la guardiania di dette bestie tarì uno a cura dei balii, previo risarcimento del danno.

Si approva, ma inoltrandosi querela, prima (che ai balii) al nostro capitano questi

proceda alla detta pena.

29 Parimenti, se alcuno accusa con parola ingiurose, le quali sono riconosciute come ingiurie, non si possa condannare se non da un augustale in giù, tranne che si tratti di persona di dignità alla quale si debba applicare il diritto comune e detta persona sia di V.E.S

Si approva, eccetto che l'ingiuria sia rivolta al capitano e ad altre componente della corte, in tale caso si proceda come vogliono i capitoli e le costituzioni del regno.

30 Parimenti, chiunque troverà animali porcini in luoghi suoi propri, i quali fossero lavorati e debitamente chiusi non chiusi sementati in vicinanza (dell'università) sia lecito possa ammazzarne uno dentro detti luoghi: se non può ammazzarli o trafiggere là dentro possa seguirli fino alla casa del padrone purchè l'abbattimento avvenga immediatamente e senza alcun intervallo· e se lo ammazza sia tenuto a portare il quarto alla corte senza altra pena. Se il padrone non se lo riprende morto e quando si provasse che non sia stato trovato nella sua proprietà chiusa in tal caso sia tenuto a risarcire il danno e pagare di pena un tarì ai balìi e inoltre si possa procedere per tutti gli altri animali minuti secondo quanto stabilito nei capitoli.

Si approva, che si applichi quanto è stato osservato anticamente e presentandosi per primo querela al capitano proceda questi alla pena.

31 Parimenti, chi danneggia o impedisca in tutto o in parte le vie pubbliche o vicinali sia tenuto a ripararle dove sono guaste, dopo che gli sarà ordinato dai sindaci o deputati dell'universita. Trascorso il termine intimato, sia tenuto a pagare un tarì ai balìi e sia lecito a coloro che vorranno passare, attraverso le proprietà del trasgressore con le bestie e senza, a loro arbitrio, senza pagare alcuna penalità.

Si approva, ma se verrà presentata querela al nostro capitano possa questi procedere all'applicazione della pena.

32 Parimenti, chi chiude una via antica poco frequentata e non l'apre subito appena gli sarà ordinato dalla corte dei balìi sia tenuto a pagare due tarì e coloro che debbono passare per la via in questione siano autorizzati ad attraversare le proprietà del trasgressore senza penalità.

Si approva, come sopra secondo quanto nel precedente capitolo è stato stabilito.

33 Parimenti, coloro che saranno sorpresi negli orti, vigne, canapine, a prendere piante di vite e di fico e foglie ovvero si proverà che le abbiano prese, siano tenuti a pagare alla corte dei balìi due tarì e di notte pena raddoppiata.

Si approva, come sopra e secondo quanto, nei precedenti capitoli, è stato stabilito e se viene presentata querela prima (che ai balìi) al nostro capitano si proceda secondo il diritto.

34 Parimenti, coloro che colgono i frutti e i pomi dagli alberi campestri, nel piano e nella montagna di detta universita, per darli ai porci o ad altri animali, ovvero che salgono sopra agli alberi, siano tenuti a pagare ai balìi un tarì e di notte pena raddoppiata; per frutti si intendono uva, fichi, pesche, prugne, mele, pere, ciliege, ghiande, olive e ogni altro frutto da albero fruttifero domestico e pagare il danno.

Si approva, come sopra.

35 Parimenti, coloro che verranno sorpresi a colpire gli alberi da terra con pietre, pezzi di legno, o con fionde, e a batterli con pertiche per rubare i frutti domestici pen-

denti, siano sottoposti alla pena di un tarì da pagare ai balìi tranne che venissero raccolti frutti da terra per mangiarli e solo questi si possano portare via, ma chi verrà sorpreso, tanto dentro che fuori la proprietà, con quantitativi superiori al necessario per sfamarsi, sia sottoposto alla sopradetta pena, e, per i fatti commessi di notte alla pena raddoppiata, oltre al risarcimento del danno al padrone.

Si approva, come sopra è stato detto

36 Parimenti,se a causa della tempesta i frutti cadessero dagli alberi e qualcuno li va a raccogliere e il proprietario lo accusa sia tenuto a pagare grani cinque ai balìi e abbia tempo sino a mezzogiorno per portare la metà dei frutti al proprietario; ma se non li porta i balìi possano applicare la pena di dieci grani e far pagare i frutti al padrone, ma se li porta non sia sottoposto a nulla, non essendo querelato o accusato da detti balìi.

Si approva, come sopra.

37 Parimenti, in occasione di fortunali o tempeste che provocano la caduta dei frutti, nè per quel giorno nè per quello seguente siano condotti gli animali sotto gli alberi dove sono detti frutti, con la pena di grano uno per porco, capra, pecora, e grani cinque per bestia vacina o equina, e per la custodia del padrone tarì uno, alla corte dei balìi tanto l'uno come l'altro.

Si approva, come sopra.

38 Parimenti, che tutti i malefici e i danni condannati dal giudice annuale non siano eseguiti dai balìi se prima non fanno risarcire il.danno a coloro che lo ricevono.

Si approva.

39 Parimenti, dall'inizio di giugno e per tutto il mese di settembre, ogni persona di detta università sia tenuta a pulire ogni sabato davanti la propria casa gettando le immondizie nei luoghi stabiliti ossia all'immondezzaio della porta da piede (a settentrione della Chiesa di San Biase - ndr) sotto l'orto di [..] e alla porta da capo (" ru spuorte "-all'inizio di corso Umberto 1° - ndr) sotto Santo Giovanni e in altro luogo ove ordinasse detta università e i trasgressori siano tenuti a pagare alla corte dei balìi grani cinque per ogni volta e quando detti balìi non applicassero la pena siano loro soggetti a tale pena per ogni volta.

Si approva, ma inoltrandosi querela al nostro ufficiale possa questi procedere.

40 Parimenti, nessuno faccia andare le sue bestie e animali sotto gli alberi delle olive e delle ghiande dalla festa di San Luca e per tutto il mese di dicembre, ovvero per quanto i sindaci governanti e altri uomini di detta università riterranno di allungare o abbreviare detto periodo, secondo che le olive e le ghiande fossero tarde a cadere o cadessero presto, quando fossero tarde la proibizione vada da San Michele fino a Natale come i sopraddotti desidereranno, i trasgressori siano sottoposti alla pena di grano uno per ogni bestia, da pagarsi alla corte dei balìi e un tarì per la custodia, di notte pena raddoppiata.

Si approva, come sopra con l'intervento, tuttavia, del nostro ufficiale.

41 Parimenti, se nei terreni seminati si trovassero bestie legate paghino gran due e se non sono legate, grani cinque per bestia grossa alla corte dei balìi e tutte le predette pene, sia per gli animali che per la loro custodia s'intendano raddoppiate di notte.

Si approva, ma presentandosi querela prima (che ai balìi) al nostro ufficiale, come sopra è detto, possa questi procedere alla detta pena.

42 Parimenti, se i sopraddetti animali, pascolando seguendo la via pubblica, entrassero in qualche proprietà o mangiassero qualche frutto o seminato, se il pastore si affretta ad allontanarli, in modo che non facciano altri danni, non sia sottoposto ad alcuna pena.

Si approva.

43 Parimenti, per i bovini ed equini che saranno trovati a danneggiare o a pascolare in terreni seminati, tanto in pianura che in montagna, dopo che è spuntata la semente, sia tenuto il padrone a risarcire il danno e a pagare per ogni capra, pecora, maiale, un grano e per ogni bovino o equino grani due.

Si approva, come sopra e se verrà presentata querela prima (che ai balìi) al nostro capitano, questi possa procedere alla detta pena.

44 Parimenti, chi sarà trovato dai balìi nel seminato ovvero lavorato se non è persona di buona reputazione, paghi, per ogni volta, grani due.

Si approva, come sopra ma presentandosi querela prima (che ai balìi) al capitano questi proceda.

45 Parimenti, nessuno entri con bestie nelle stoppie fino a quando non sarà tolto il grano e le spighe, ad arbitrio di detta università, secondo la stagione, con pena di grano uno per bestia piccola e grani due per bestia grossa, da esigersi dai balìi.

Si approva, come sopra eccetto che se fosse presentata querela prima (che ai balìi) al nostro capitano possa questi procedere.

46 Parimenti, sia lecito agli uomini di detta università di prosciugare e pescare nelle acque e risorgive di tutto il territorio di detta università fatta eccezione per le acque di Caporio Nigro, antica riserva di vostra signoria eccellentissima, dove nessuno possa pescare, senza espressa licenza, alla pena discrezionale di vostra eccellenza non eccedente il diritto comune.

Si approva, come sopra e anche che non si tocchi il lago per prosciugarlo nè si peschi a ponte Latrone.

47 Parimenti, se a causa del predetto prosciugamento si guastassero le vie pubbliche, siano obbligati i prosciugatori a farle riparare e non facendole riparare paghino come pena per ogni volta grani dieci alla corte dei balìi. (I balìi) non potranno esigere siffatta pena se prima non sarà stata riparata la via danneggiata.

Si approva.

48 Parimenti, coloro e quali, casualmente, nel tempo in cui si bruciano le stoppie, cioè dopo la metà di agosto, distruggessero qualche albero di olivo o altra pianta fruttifera, non siano sottoposti ad alcuna pena ma solo al risarcimento al padrone: ma facendolo prima della metà di agosto siano sottoposti alla pena di due tarì da pagare ai balìi ed a risarcire il danno ai padroni.

Si approva, tranne che si possa imputare colpa o dolo a colui che commette il fatto, nel qual caso siano da osservare le costituzioni e capitoli del regno e presentandosi prima (che ai balìi) querela al nostro ufficiale, possa questi procedere all'anzidetta pena secondo le menzionate costituzioni e capitoli del regno.

49 Parimenti, i balìi siano tenuti a perseguire in pianura e in montagna coloro che provocano danni e appena catturato il delinguente dirgli la pena (in cui è incorso - ndr) e non stargli lontano, tranne che ci sia un corso d'acqua, altrimenti i trasgressori non

siano sottoposti ad alcuna pena.

Si approva.

50 Parimenti, i balìi quando sorprendono gli animali mentre fanno danni li devono prendere e presentarli al padrone e quante volti li trovano nello stesso giorno tante volte possano sottoporli alla pena, come nell'altro precedente capitolo è stato detto e dichiarato.

Si approva, quanto sopra.

51 Parimenti, nessuno faccia sozzura o sporcizia lavando alle fontane, appresso menzionate, a meno di una canna di distanza e precisamente alla fontana Berardo, alla fontana Santa Lucia, della Palude, (Pantane? ndr), di Capoderio, tranne che si lavassero i recipienti per portare l'acqua, alla pena di grani dieci da applicarsi dalla corte dei balìi.

Si approva, ma presentandosi querela prima (che ai balìi) al nostro ufficiale possa questi procedere alla detta pena.

52 Parimenti, i balìi vadano ogni otto giorni ai mulini e ispezionino le acque per vedere se c'è cascato il grano, per controllare se è stato messo il parachicchi alla macina affinchè non ne esca il grano, verificare il cucchiaione o misura che non sia alterata per inganno o frode di tutta detta università, il quale cucchiaione o misura deve essere tanto capace che non ne occorrano nè di più nè di meno di venticinque per un tomolo napoletano, come si costuma nella detta terra e se si trova il mugnaio in frode paghi cinque tarì e se i balìi non vanno ogni otto giorni a fare il dovuto predetto controllo siano essi tenuti a pagare la medesima pena alla corte di V.E.S. o all'ufficiale di quella.

Si approva, come sopra, ma presentandosi prima (che ai balìi) querela al nostro capitano questi possa procedere nella pena in questione.

53 Parimenti, gli uomini di detta università litigando avanti al nostro ufficiale non siano tenuti a pagare gli atti che chiedono se non come appresso è specificato cioè per stesura di instrumento grani cinque; per la presentazione di una richiesta grani due; per esame di testimoni grani cinque per il primo esaminato e grani due per ciascuno dei seguenti. Per un compromesso cinque grani. Per la garanzia di presentarsi in giudizio, evitando la carcerazione preventiva, grani cinque; per testimonianze a favore (dell'accusato) nei processi penali grani cinque, anche se fossero più persone nello stesso crimine; per il termine grano uno; per cancellazione chi la vorrà grano uno. Per comparsa interlocutoria grano uno; per comparsa conclusionale grani due; per assegnazione del termine, per fornire la prova nella lite, grani due; [in hordinariis vel dummodo quod scribarum contestatio litis extra] grano uno, per la pubblicazione e le conclusioni non si esiga nulla, per lettura e promulgazione della sentenza grani cinque; per l'accesso del signor capitano dentro il castello grani dieci; per l'attuario metà delle competenze spettanti al capitano. Rimane stabilito che sulle differenze degli atti che si fanno o scritture che si presentano non debba esigersi cosa alcuna dai litiganti ossia da terzi; per decreti fino al massimo di un' oncia grani cinque; da una oncia in su grani dieci; per copia del processo un tarì ogni due facciate e la facciata sia di venticinque righi formati da cinque parole per ogni rigo.

Parimenti per ogni obbligazione assunta grani tre; parimenti per l'accusa dell'obbligazione non si paga niente; parimenti per la citazione di testimoni grani tre. Parimenti per la cancellazione di obbligazione grani due; parimenti per la presentazione di articoli

grani cinque, parimenti per la ricerca di obbligazioni da un anno in su grani cinque; parimenti per la sentenza assolutoria se non si fa il processo tarì uno, e se interviene il dottore oppure se ne consulta un altro fuori terra carlini cinque, parimenti per la procura alle cause grani tre, parimenti per il condono per grazia della curia, di un colpevole fallito grani cinque, parimenti per copia dei capitoli non si paga niente; parimenti per copia della confessione dell'inquisito non si paga niente. Parimenti per l'esibizione del presente documento non si abbia da pagare niente, ma che stia affisso al muro della casa ove sono le rege carte del capitano. Parimenti per il decreto di libertà su cauzione nelle cause penali grani dieci, parimenti per l'atto di prescrizione a istanza di una parte contro l'altra nelle cause civili grani tre;parimenti per la carcerazione per debiti con pernottamento grano uno e quando non si pernotta non si paghi niente, parimenti per carcerazione per fatti criminali nel castello tarì uno. Parimenti per applicazione dei ceppi o per rimozione dei ceppi fuori dal castello quando il recluso viene messo in libertà grani dieci, parimenti quando si tratta di carcerazione per pagamenti fiscali ordinari ovvero extra ordinari non si paga niente, parimenti quando si fa l'inventario ad istanza della corte per contumacia del citato o per altra causa grani cinque.

Si approva.

54 Parimenti, che i sindaci-governatori, eletti e deputati, se vogliono fare parlamento per il governo e l'amministrazione dell'università, e questioni pertinenti, possano, non offendendo la corona della Cesarea Maestà e della Vostra Eccellente Signoria, adunare e fare adunare dentro Sant'Angelo ovvero anche in altro luogo, dove riterranno, a fare parlamento delle cose spettanti al comune di detta universita, dopo aver chiesto permesso a V.E.S o a un suo ufficiale.

Si approva, tuttavia con l'intervento di un nostro ufficiale, o almeno con la richiesta della sua presenza.

55 Parimenti, che l'ufficiale o capitano che verrà nominato da V.E.S. faccia il suo ingresso in giorno festivo e presti il dovuto giuramento, nelle mani dei sindaci di detta università, di esercitare legalmente il suo ufficio senza innovare alcunchè, e al termine del suo mandato si sottoponga al rendiconto come la legge ordina e comanda e renda ragione di come ha esercitato il suo ufficio. E i controllori siano di detta università, la quale possa eleggerli a suo piacimento.

Si approva, che si controlli con l'intervento del nostro ufficiale subentrante.

56 Parimenti che il capitano, se deve essere scelto da V.E.S. non possa essere più vicino di 15 miglia in basso che in sù. altrimenti non siamo tenuti ad accettarlo.

Si approva secondo il nostro arbitrio.

57 Parimenti, che il mastrodatti debba essere scelto da V.E.S al servizio del capitano, debba essere idoneo e che ogni anno debbano essere sostituiti sia il capitano che il mastrodatti e che ciascuno di essi debba sottoporsi a controllo alla fine del mandato.

Si approva quanto è stato detto riguardo al controllo e si approva che il capitano e il mastrodatti vengano sottoposti a controllo e siano cambiati ogni anno.

Si approva quanto è stato stabilito per il capitano, per il mastrodatti invece tutto sarà disciplinato a nostro arbitrio.

58 Parimenti, che il capitano debba tenere tribunale tre volte alla settimana, cioè il lunedì, il mercoledì ed il venerdì e tenere con sè il giudice annuale stabilito per l'uni-

versità per chiarire le difficoltà secondo quanto è stato in uso, anticamente in detta università.

Si approva che si osservino le antiche consuetudini così come esistono adesso e solo nel settore civile sia ammessa la reintegra dei danni e non sia diversamente.

59 Parimenti, che detti cinque balii debbano comportarsi come coloro che sono stati scelti e che hanno prestato giuramento a favore di questa università, e debbano tenere tra loro detto consiglio annuale e decidere sulle disparità e sulle querele in cui hanno potestà, conoscere e determinare i danni fatti e le altre cose in detti capitoli riguardanti il settore civile secondo che le parti si orienteranno e vorranno procedere.

Si approva, che si osservi quanto detto nel presente capitolo in ciò che riguarda i danni commessi e l'entità di essi secondo l'antica consuetudine.

60 Parimenti, non sia lecito agli uomini di V.E.S nè ai suoi ufficiale di tagliare quercie ed altri alberi che sono in questi luoghi appartenenti agli uomini di detta università nè transitare attraverso gli orti chiusi o protetti, attraverso cannapine ed altri luoghi riservati al taglio, alla raccolta di frutti come pomi e frutti di ogni sorta nè verdura senza espressa licenza del proprietario.

Si approva.

61 Parimenti, supplicano V.E.S che voglia concedere che la selva de "La Invivara" dalla via Fasana in giù è stata sempre una difesa e protezione di detta università sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e nessun signore ha potuto tagliare nè fare tagliare: così supplicano ancora V.E.S che non voglia fare tagliare da nessuna persona per nessun motivo sia che fosse padrone di detta selva e a nessun altro sia maschio, sia femmina di detta università, allo stesso modo che non si debba modificare e tagliare in detta selva alla pena di un tarì da applicarsi da parte dei balii ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Si approva come sopra ma inoltrando denuncia prima al capitano questi possa applicare l'ammenda.

62 Parimenti, che sia lecito agli uomini di detta università poter comprare e vendere e svolgere ogni altra attività al loro piacimento senza interferenza alcuna da parte della corte nè comminazione di pena ufficiale da parte di V.E.S secondo quanto detto in questo capitolo.

Si approva che sia rispettato il decreto del sacro consiglio e la costituzione del regno.

63 Parimenti che V.E.S faccia loro la grazia in primo luogo concedere loro ogni anno la bagliva al prezzo di trenta ducati che essi promettono di pagare in tre rate alla V.E.S. per mezzo di cinque balii giurati, dopo che sono stati designati da detta università secondo l'antica ed unanime consuetudine e non altrimenti.

Si approva che venga osservata l'antica consuetudine.

64 Parimenti, supplicando V.E.S che faccia loro la grazia di concedere che qualunque persona si offra di dare cauzione idonea non debba essere incarcerata per un delitto o per un crimine per cui non sia prevista una pena corporale effettiva, ma si debba processare fuori dal carcere non solo per dette cause od altre, ad eccezione di quanto sia prevista la pena capitale; non possono essere tenuti in carcere nè essere carcerati da un ufficiale nel castello; e quando saranno carcerati in detto castello nel modo premesso

siano tenuti a pagare solamente mezzo carlino a persona anche se restasse carcerato per molti anni. E quando il giudice civile lo volesse trattenere non lo possa trattenere in cella e nemmeno chiedergli la pena ma solo se trattenuto per la pena capitale.

Si approva che nelle cause in cui deve irrogarsi una pena corporale effettiva il reo sia chiuso in un carcere sicuro per criminali, e nelle cause civili non sia incarcerato purchè sia un reo idoneo per questo trattamento e abbia anticipato la cauzione di garanzia come prescrivono le leggi, e si approva anche che nelle cause criminali si richiedano solo dieci grani, nelle cause civili invece si paghino tre grani anche se rimanesse in carcere per mille anni, se invece viene chiuso nel castello il reo paghi un tareno.

65 Parimenti, supplicano V.E.S di concedere loro che, tranne nei tre mesi di giugno, luglio ed agosto e per tutto il restante anno, possano tenere i maiali dentro la terra per comodità dei bisognosi. ma qualora si trovino dentro la terra in questi tre mesi si possa applicare una pena da parte dei balìi di cinque grani per capo, eccetto quando i maiali escono dalla casa del padrone per andare a pascolare ovvero dalla rimessa e dove il padrone porti i cibi per dare loro da mangiare in casa o se ritornino da fuori con il padrone.

Si approva che ciò avvenga per tutto il mese di settembre.

66 Parimenti, supplicano V.E.S che faccia loro la grazia, secondo la consuetudine affermata, che gli uomini di detta università possano esercitare per tutto il territorio descritto di detta università ogni tipo di caccia senza chiedere licenza e senza impedimento alcuno di V.E.S nè dare alcun tributo di cacciaggione eccetto del cinghiale o del cervo che pigliassero nel territorio di detta università al mattino senza lacci e non altrimenti.

Si approva purchè non si cacciano lepri, pernici, starne in pianura, cioè dal ponte della Lorda, come va la strada fino all'acqua di Capo di Rio Nero verso il fiume che detto Ponte della Trave.

67 Parimenti, supplicano V.E.S che quando viene inoltrata una querela contro gli uomini di detta università e, su di essa, non si prendano informazioni e la parte lesa non insista, la corte di V.E.S non possa nè debba procedere in detta querela contro i querelanti prima che sia trascorso un mese dopo che è stata esposta querela, se la parte lesa non insiste e la corte non abbia assunto informazioni, la querela di diritto s'intende non proposta e cancellata.

Si approva tranne nel caso in cui la curia possa procedere d'ufficio.

68 Parimenti, supplicano V.E.S che voglia concedere che detta università possa, nella montagna di Frassanete, affittare il territorio per pascolo e concederlo ai forestieri e ai confinanti e parimenti possa affittare il territorio di quelle altre montagne situate nel territorio o nel distretto di detta università, e qualora su quelle terre andranno a pascolare senza espresso o tacito consenso di nessuno, ma di propria iniziativa si possano sequestrare le bestie che ci pascolino senza il permesso di detta università, precisa e confida che sia a disposizione di detta università e massimamente la montagna della Frassineta la quale fa parte del demanio di detta università.

Si approva che si possa disporre a piacimento della montagna di Frassineta per il pascolo, per la vendita del fieno e per l'affitto. Nelle altre montagne possono pascolare e farne soltanto uso proprio come si è fatto sinora. Per i propri beni, pertanto, possono

liberamente disporre a loro piacimento e secondo il proprio arbitrio come l'antica consuetudine; anche se i fidatari non vogliono affittare gli erbai al primo prezzo con cui si vendono anche da parte di altra gente più lontana

69 Parimenti, supplicano V.E.S. di concedere loro che nel territorio e nel distretto di detta università egli non debba tenere nè allevare il bestiame a danno di detta università e delle loro masserie, tranne nel caso che si tratti di una sua usanza perpetua, non altrimenti che sia di interesse degli uomini di detta università, e quando l'università non restasse contenta di ciò e i porci e gli animali di V.E.S facessero danno, subito sia risarcita del danno avuto.

Si approva ciò che riguarda la riparazione del danno eventualmente causato dai nostri animali, in quanto al resto, si applichi il diritto comune.

70 Parimenti, supplicano V.E.S che voglia concedere loro, e fare la grazia a detta università e agli uomini di essa di rinunciare a tutte le imposizioni e alle prestazioni sia di fante sia di cavaliere con o senza cavallo, di non essere comandati, al presente o in futuro, nè da V.E.S., nè, dai suoi eredi e successori, a prestare qualsiasi servizio o svolgere attività in favore di V.E.S sia mediante salario sia senza di esso.

Si approva che, su questo punto, vengano osservate le costituzioni e la prammatica del regno.

71 Parimenti, supplicano V.E.S di far la grazia che detta università, alla fine del loro mandato amministrativo, possa eleggere gli altri amministratori per il bene comune e per l'utilità di detta università, quali sindaci, governanti, balìi, catapani, massari, nunzio o castallo a scelta di detta università e delle cose amministrate da ciascuno dei sopraddetti nei loro uffici, e V.E.S. non possa controllare cosa alcuna eccetto nel caso in cui ci sia la ricerca della giustizia da parte di uno dei sopraddetti cittadini per il bene comune della stessa università e allorchè uno dei sopraddetti, ogni anno, debba essere sostituito e debba rendere conto dell'amministrazione.

Si approva che gli ufficiali dell'università, nei prossimi singoli anni, siano eletti in pubblica assemblea da indirsi su iniziativa dell'università con l'intervento di un nostro ufficiale e non possa essere eletto dai particolari ufficiali precedenti.

72 Parimenti, supplicano V.E.S che si degni di concedere loro e di fare la grazia che nè V.E.S., nè altra persona di detta università possa imporre pene, nè emanare bandi se non secondo quanto contenuto nei detti capitoli e non altrimenti.

Si approva che tutte le pene dei banni che si faranno in avvenire da parte dei nostri ufficiali i quali si risolvessero in danno del tenore di questi capitoli e di altre regie ordinazioni, non si possa procedere nè per essi comminare alcuna pena oltre a quelle dichiarate e stabilite in tali capitoli e se è una pena non contemplata in detti capitoli e ordinanze, i delinquenti o i colpevoli d'infrazione a questo regolamento siano tenuti a pagare ogni volta dieci carlini o non di più della pena di detto banno.

73 Parimenti, supplicano V.E.S che si degni di concedere che detta università o gli uomini di essa non siano tenuti nè a controllare qualunque persona di detta università o forestiera caduta in un maleficio criminale, nè che a detta università e ad uomini di essa, sia data in custodia una simile persona.

Si approva.

74 Questi sono i confini e la lunghezza delle strade; stabiliamo e ordiniamo che

siano rispettati questi confini, cioè seguendo il corso dell'acqua dalla sorgente di Capotrio sino a Santa Maria (Madonna del Piano) e quindi fino al vigneto di un certo fu mastro Giovanni Luca, continuando non per la via in basso alla vigna di Cola e dalla via sotto il campo della corte fino a capo la vigna di Ioanne de La Rocca proseguendo per capo delle vigne che furono di Vito dritto per la via in su fino alle vicinanze della chiusa dell'erede di Cola Mazzocco ed esce da Valle Pratese rasente in su fino al piede della vigna di Antonio De Recco e di Benedetto Di Andrea, e dal campo di Cola Colecchia e dalla fine di quello. andando dritto fino al piede del podere di Nardo Di Alfrada e quindi fino al campo di Santo Ippolito e per di sotto la fascia dell'ospedale, e dalla fascia di terra di Santo Ippolito e per di sotto della vigna di Todisio e in direzione del campo della vigna che fu di Pietro Colecchia e procede per la via di Vallegreca scendendo dritto fino al corso dell'acqua del rogottato il quale parte dall'inizio del podere di Angelo di Giovanni Muto fino alla fine; e procedendo come va la via fino al guado della mesa decima e torna per il corso dell'acqua della ravicella in su fino al piede della starza di Biagio Di Natale, e torna in fondo alla vigna di Giovanni Mugliere e della vigna di Pietro Di Stefano e va per la strada in su fino al pagliaio di Sant'Agostino e ritorna per la via in su fino alla vigna di Antonio di Cola Di Ruzzo e in basso come il confine del campo di Sant'Angelo e poi ritorna fino alla vigna di Antonio Delechiaini e va dritto fino alla canapina di Greco e ritorna per il confine fino all'acqua di Capoderio. E arrivando a questo medesimo confine. .. come sopra dove arriva il podere di Jacopo Moliere salendo su per tutto il castagneto e ancora salendo fino al Vallone che sale al Gallo e va fino vicino alla fontana, rigirando per la pietraia e esce al vigneto di Antonio Conte e rigira per il pagliaio di Sant'Agostino di fronte al confine già detto e dalla via che va al Gallo salendo alla Puczella e verso a Mamoli, comprendendo la vigna di Pietro del notaio Giovanni e quei possedimenti di Santa Lucia e finisce alla via della fontana.

Si approva.

75 Questo è il capitolo del confine delle olive e delle ghiande di quando girano, cioè partendo dal fondo del vallone della Valle Freda, uscendo nella parte bassa fino alla fontana degli Iaperti ed alla valle fino alla via che va dalla valle dei lupini per via dei Mammoli, la quale sbocca al pagliaio verdella e alla Forcella di Santo Ippolito e come va la via dritta del Cerrito la quale sfocia in fondo al campo Temporale ed in fondo al circuito di Valle Berardo circonda, quando gira la pedemontina fino a Santo Nazzaro salendo per il corso dell'acqua fino a dove scende e raggiunge l'acqua dallo Schieta, salendo fino lungo il corso dell'acqua predetta e per il Vallone. esce a capo campo pancione ed esce al fondo della limata. .. esce alla Lorda. E attraverso la Lorda in su fino al fiume e esce alla fontana delle Copelle dritto al fiume e esce pedemontina, pedemontina fino al Vallone, al monte fino al guado dei loparelli. Lascia la via e prende pedemontina e esce alla via di Santo Sano, come la via della cesa Roberti e per la pedemontina dalle fratte di Santo Erasmo in cima alla chiusa del giardino di Stefano e porta alle castagnete di Guglielmo Tremunti al colle Sposiano e porta per la pedemontina fino alle Iaperti. E questo è il territorio in cui, nella persona di detta università, si può pascolare gli animali propri, nè esercitare tale attività sotto gli ulivi e le querce esistenti nei confini sopra descritti, dalla festa di San Luca per tutto il mese di novembre

più o meno, come sembrerà a detta università, essendo lungo il tempo di maturazione e di raccolta e poi, trascorso detto tempo, ciascun abitante di detta università possa pascolarci le proprie bestie.

Si approva.

76 Parimenti, chiedono che nei campi, finchè ci saranno grano, orzo, spelta, farro,miglio ed altre coltivazioni, nessuna persona pensi di andare a pascolare i suoi animali in detti campi nè di rovinare la paglia di dette coltivazioni, e chi farà il contrario paghi ai balìi un grano per una bestia di piccolo taglio e due per una grande e risarcisca il danno al padrone; e il padrone degli animali che li custodisce per farli pascolare paghi ai balìi un tarì se il fatto viene di giorno, due tarì se avviene di notte.

Si approva, ma inoltrando prima querela al nostro ufficiale questi possa procedere alla imposizione di tale ammenda.

77 Parimenti, che qualunque persona che vorrà preparare il terreno per le siepi e seminare erbe da pascolo come lupini, farragine e fieno, debba seminare dal primo di agosto alla fine di settembre e deve avvenire a confine; a chi farà diversamente non lo potrà avere come recinto delle bestie che non faranno danno. Se ciò avviene nel tempo e nel modo predetto i trasgressori siano tenuti a pagare ai balìi un grano per le bestie piccole e due per quelle grandi, e chi li guardasse per farle pascolare apposta, paghi ai balìi una ammenda di un tarì e di due se avviene di notte.

Si approva secondo quanto stabilito nel precedente capitolo.

78 Parimenti, supplicano S V.E. che il capitano di Vostra Eccellenza debba procurarsi l'abitazione, lo strame, la legna e l'orzo, ad eccezione del letto, a proprie spese, secondo come è consuetudine antica di detta università e non altro.

Si approva quanto da loro espresso riguardo alla casa in cui abita l'ufficiale e che lo stesso signore fabbricò, e se l'università vuole che venga restituita detta casa ciò avvenga a condizione che l'università restituisca le spese sostenute e questi sia disposto a restituirla.

79 Parimenti, supplicano V.E.S che la montagna del Montepiano sulla quale pascolano quelli del Gallo e per la fida pagano a V.E.S., voglia concederla alla università di Monteroduni per lo stesso prezzo stabilito per gli uomini del Gallo, dal momento che gli uomini di detta università hanno moltiplicato i capi di bestiame e non potranno altrimenti campare e vivere se non avranno detta montagna al prezzo suindicato.

Si approva.

80 Parimenti, che tutte le ammende sopraddette debbano essere esatte dai balìi di detta università e anche dal capitano di V.E.S quando di esse sia stata esposta querela e non altrimenti. Ma se sarà stato cercato e trovato dai balìi, il capitano non lo possa nè inquisire nè molestare, e che il capitano non possa andare ad indagare la sua famiglia in nessun modo, ma solo i balìi possano indagare gli inquisiti.

Si approva che qualora siano i balìi a procedere per prima il capitano non possa procedere ma al contrario se sarà il capitano ad agire per prima, sarà il balìo a non poter procedere e che per tale inadempienza non ci sia condanna.

81 Parimenti, supplicano V.E.S che tutti gli uomini di detta università possano tagliare e preparare pali, fare giunchi, frasche per uso proprio alla Veticara senza impedimento o pena alcuna da parte di V.E.S.

Si approva.

82 Parimenti che qualunque persona commettesse danni ben definiti da detta università con bestie e per essi fosse inoltrata querela al capitano senza che si potesse scoprire il responsabile, quello che si troverà più vicino al danno commesso, debba pagare la pena come stabilito dai predetti capitoli, altrimenti questi non sia sottoposto a nessuna pena, e ci sia la rivalsa nei riguardi di colui più vicino che sia incorso in quella pena e di cui si proverà la colpevolezza purchè sia scoperto entro otto giorni, e una volta trovato ed accertato il responsabile, debba restituire per intero tutto quello che avrà pagato quello più vicino al danno.

Si approva come sopra, se inoltrerà querela al nostro capitano questi possa procedere in merito a detta pena.

Capitoli concessi da Giovanni Battista d'Afflitto.

1 Per prima cosa supplicano V.S.E. perchè rinunci a tutte le liti o cause contro l'università e gli uomini della stessa, pendenti sia presso la gran Corte della Vicaria, il Sacro Regio Consiglio, che presso la Regia Camera de la Summaria, aventi qualsivoglia oggetto e motivazione e ritenendole per esaurite e non più esistenti, e così qualsivoglia altro processo contro essi iniziato, con la promessa che sulle cose predette non vi sia futura molestia. E così gli stessi richiedenti si impegnano a revocare e rinunziare, nei confronti di V.E.S., a tutte le liti, cause e processi intentati.

Si approva che le cose richieste e contenute nei capitoli saranno concesse, per quanto riguarda la lite della reintegrazione, tanto per i fatti generali che particolari, egli le riterrà esaurite, superate e annullate, così come fin d'ora si intendono esaurite superate e annullate tutte le altre liti pendenti fra le parti presso la Vicaria, il Consiglio quanto la Summaria.

2 Parimenti, supplicano V.S.E. affinchè consenta la restituzione delle terre, possedimenti, case, vigne e altri beni che producono reddito, di competenza della corte baronale di V.S.E. , compresi i beni che sono liberi e non pagano nessuna imposta, così come sono stati reintegrati e tolti ai padroni, per virtù della sentenza emessa in favore di V.S.E. da parte del reintegratore, e che i padroni di detti possedimenti, vigne, case ed altre proprietà, le possano tenere e possedere come le avevano possedute precedentemente. E ciò valga per i preti quanto per i laici, nonostante la sentenza emessa dal detto reintegratore e i decreti emessi dal Sacro Regio Consiglio, e si degni entrambi ritenerli superati e di tali atti non servirsene per il futuro, e gli stessi si impegnano a pagare le imposte così come anticamente avevano pagato.

Si approva la concessione tranne che per i beni privi di successore o di possessore per i quali è intervenuta la devoluzione.

3 Parimenti, supplicano V.S.E. affinchè consenta similmente di restituire a loro richiedenti la montagna chiamata delle Frassinete e il monte della Terra con la Invivata e il colle dei Mammuli. La montagna delle Frassinete con le località predette confinano e limitano i sottoscritti territori, incominciando da la fontana di S. Lucia e salendo in alto per la rava e arrivando alla Canaliacenza e salendo ancora più in alto e arrivando al

pianoro delle Fontanelle proseguendo per la fontana Moraso, chiamata la fontana dello [ ], girando e raggiungendo i confini di Santa Capita e proseguendo fino ai confini di Macchia; e poi girando il confine scende raggiungendo il monte di S Nazaro, chiamato il Morrecone di Santo Nazaro; nella quale montagna, insieme al piano che confina con detta montagna così come delimitata, essi possano pascolare il loro bestiame e concederlo in fida ad altre persone con il loro bestiame e dare ospitalità ai forestieri e circumvicini e fare ogni altra cosa senza richiedere alcun permesso a V.S.E. nè ai suoi ufficiali, e di quella possano fare e disporre a loro arbitrio e volontà come cosa propria dell'università. E possano far sequestrare gli animali che pascolassero nella montanga predetta dai baglivi dell'università, in tutti i luoghi sopra descritti e delimitati che pascolassero contro la volontà e senza ordine e autorizzazione dell'università e degli ufficiali della stessa università, secondo quanto anticamente è stato solito e consueto e così come hanno gestito i sindaci e governatori dell'università, nonostante V.S.E. sia stato reintegrato dalla predetta sentenza.

Si approva donare e rilasciare la montagna della Frassanete e della Invivata così come è contenuto negli antichi capitoli soltanto e non altro e, riguardo ai confini, fare l'accertamento di veridicità attraverso informazioni da prendere secondo la solita prassi.

4 Parimenti, supplicano V.S.E. che nella montagna di Monte Piano, che è di V.S.E., essi possano pascolare, attingere acque, pernottare, tagliare legna di ogni tipo, sia verde che secca, secondo quanto è stato fatto anticamente, senza alcun intralcio e a loro arbitrio e volontà e senza domandare permesso a V.S.E. ne ai suoi ufficiali, secondo quanto è stato solito e consueto anticamente, nonostante le predette sentenze emesse dal reintegratore in favore di V.S.E. e i decreti del Sacro Regio Consiglio, che si ritengano per superati e non abbiano ad avere vigore ed efficacia alcuna per il futuro contro di loro.

Si approva che secondo il solito e consueto possano pascolare, attingere acqua, pernottare e tagliare legna solo per loro uso, vendendola anche ai concittadini, non ai forestieri, ma non fare cese ne allargarsi al fine di seminare senza autorizzazione della corte in nessuna delle predette montagne.

5 Parimenti, atteso che V.S.E. o i suoi ufficiali sono soliti concedere la fida per animali a più persone nella montagna predetta di Monte Piano, nella quale montagna ricadono molti terreni appartenenti ad una pluralità di proprietari cittadini del paese di Monteroduni, vassalli di V.S.E., oltre quelli dati in fida da V.S.E. e dai suoi ufficiali, accade sovente che gli affidati si estendano a pascolare con i loro animali entro le terre e i possedimenti in proprietà, come sopra detto, di persone del paese. Pertanto la supplicano di ordinare e di fare ordinare ai concessionari della fida data da V.S.E. o dai suoi ufficiali, che essi non entrino a pascolare per nessun motivo nè operare tagli nelle dette terre e possedimenti in proprietà di persone di Monteroduni, tanto se seminate o non seminate. E quando per avventura accadesse che i concessionari della fida, operata da V.S.E. o dai suoi ufficiali, entrassero a pascolare o operare tagli nelle predette terre in proprietà di altri, sia lecito ai baglivi della terra di Monteroduni, di intervenire sulle persone concessionarie di V.S.E. e dei suoi ufficiali.

Si approva di dare in fida liberamente secondo la pressi solita e consueta, ma per gli

animali causanti danni si è tenuti a risarcire il danno.

6 Parimenti, supplicano V.S.E. a che i baglivi del paese inoltre possano imporre penalità a tutti coloro che fossero trovati a tagliare legna nei luoghi non coltivati della montagna di Monte Piano di proprietà V.S.E. e che non siano stati autorizzati da V.S.E. o tramite i suoi ufficiali, così come tagliar legname in detti luoghi coltivati, secondo quanto è stato solito e consueto anticamente.

Si approva che i baglivi, trovando persone non autorizzate, esigano la penalità e provvedano a risarcire il danno al barone e alla sua Corte, con la riserva della presenza dei suoi ufficiali.

7 Parimenti, supplicanoV S.E. di concedere la restituzione alla università e agli uomini della terra di Monteroduni della bagliva, nei termini in cui è stata reintegrata a V.S.E. con la sentenza emessa dal reintegratore, contro il pagamento in suo favore di trenta ducati l'anno in tre rate uguali, così come è stata tenuta e posseduta anticamente dalla università con il pagamento di trenta ducati per anno; e dalla bagliva nessuno sarà esente, ma tutti coloro che incorreranno in penalità dovranno pagare la pena prescritta e questa dovrà essere irremissibilmente riscossa dai baglivi del paese poichè, qualora si dovesse procedere altrimenti e venisse esentato qualcuno, ne discenderebbe un danno tanto all'università, atteso che perderebbe l'introito della pena che le competesse, quanto ai proprietari di terre e possedimenti, poichè eventuali persone esentate, liberamente e senza limiti in ragione proprio della esenzione, andrebbero a fare danni alle terre e agli uomini della università.

Si approva la restituzione e concessione della bagliva per trenta ducati l'anno, secondo la forma prevista negli antichi capitoli e come è previsto nel presente nuovo capitolo, fatta valere la competenza preventiva dell'ufficiale come era prima, e circa le persone esenti ci si limiti a ciò che è previsto dal diritto.

8 Parimenti, supplicano V.S.E. che voglia ordinare e fare ordinare ai mugnai il com*portamento che evono tenere quando gli uomini dell'università di Monteroduni portano* a macinare i loro grani. Che abbiano da esigere da quelli che vanno a macinare un coppo per tomolo; di tali coppi ce ne vogliono trenta per formare un tomolo; e, dopo aver pagato il macinato un coppo per tomolo come sopra detto, siano autorizzati a raccogliere il macinato residuato nel giro della macina, nonchè chi prima arriva al mulino prima possa macinare senza nessuna eccezione personale e fanchigia, tranne che qualcuno andasse a macinare grano di V.S.E.

Si approva che sia prelevato il giro purchè la molitura si paghi una misura in ragione di 25 per tomolo e per radunare il macinato si fermi la macina, per la priorità si riserva in favore della sua casa e parenti.

9 Parimenti, supplicano V.S.E. che il grano acquistato dagli uomini dell'università di Monteroduni in qualunque paese o luogo, ovvero prodotto in loro possedimenti posti fuori dal territorio e pertinenze della terra di Monteroduni, e anche il grano, ad essi pervenuto contro cottimi di animali e persone in possedimenti fuori del territorio di Monteroduni possa essere macinato nei mulini ove meglio ad essi piacerà o sia più comodo per minor dispendio di energia e interesse; e tali operazioni non siano soggette a pena alcuna e non si paghi la molitura.

Si approva che quelli che macineranno fuori dal territorio nel termine di due giorni

debbano denunciare quanto macinato e paghino come molitura un venticinquesimo per tomolo, e chi non si atterrà a ciò paghi la pena di un tarì.

10 Parimenti, supplicano V.S.E., constatato che nel macinare le olive in Monteroduni si commettono da parte dei frantoiani frodi poichè non sempre macinano bene con conseguente danno ai padroni delle stesse, affinchè faccia loro grazia di ordinare ai lavoranti nei frantoi di proprietà di V.S.E. di macinare le ulive molto bene, usando due pentoloni quando si accingono a macinare le osse; e, inoltre, si dovrà usare un palo lungo a discrezione dei padroni delle olive; e, se i padroni delle olive volessero loro macinare, sono autorizzati a farlo a loro arbitrio e volontà, senza intromissioni e impacci da parte dei frantoiani di V.S.E.; e i padroni delle olive paghino un dodicesimo del molito nonostante quanto disposto dal reintegratore e previsto nei decreti del Sacro Regio Consiglio.

Si approva che le olive vengano sfruttate con un pentolone grosso e che i padroni le lavorino a loro piacimento ma in modo da non guastare il frantoio e che le ossa restino allo stesso esi paghi come al solito e secondo la sentenza di reintegrazione.

11 Parimenti, supplicano V.S.E. che, considerata la grande quantità di maiali degli allevamenti di V.S.E., e che quindi essi hanno bisogno di molto pascolo con la conseguenza che gli uomini di Monteroduni non possono allevare i loro maiali e la cosa è per loro di grande interesse, voglia moderare e restringere ad un numero conveniente i suoi maiali, e così possano pascolare comodamente sia quelli in proprietà di V.S.E. che quelli degli uomini della terra, e con ciò permettere che i poveri possano vivere poichè in altro modo non potrebbero.

Si approva che la dimensione degli allevamenti sia moderata e che si paghino i danni.

12 Parimenti, supplicano V.S.E. che gli uomini di Monteroduni possano costruire forni a loro arbitrio e volontà, e in quelli cuocere pane tanto per loro uso quanto per altre persone, nonostante la somma stabilita in favore di V.S.E. dal reintegratore e dal Sacro Regio Consiglio.

Si approva.

13 Parimenti, supplicano V.S.E. che, mettendo l'università a disposizione di V.S.E. due massari, solo quelli debbano essere al servizio di V.S.E., e che non debbano mettere a disposizione di V.S.E. le loro bestie e altre cose, e che venga loro dato il salario che compete e in nessun modo non debbano essere coinvolte
nel servizio le mogli e le altre donne dei massari, particolarmente nel castello e nella casa di V.S.E. che detti massari non debbano zappare o trasportare acqua, legna, pietre per conto di V.S.E., nè lavorare terreni. E quando V.S.E. soggiorni in Monteroduni abbia cura delle vettovaglie avendo il possesso della chiave e ottenuto il rendiconto dai massari. E di quello essi non abbiano più ad essere responsabili, nonostante la sentenza del reintegratore ed i decreti del Sacro Regio Consiglio.

Si approva che i massari prestino servizio così come previsto nella sentenza di reintegrazione, eccettuato l'andare delle donne al castello per fare il pane, purchè lo facciano bene e buono e gli diano il giusto peso e forma, qualora non lo facciano, il barone potrà farlo fare da altre donne a spese dei massari in carica. E per la chiave delle vettovaglie, adunate e riposte quando il barone soggiorna a Monteroduni, lo stesso la terrà

una volta che i massari abbiano fornito il conto; gli stessi riceveranno il solito trattamento per il vitto e rimarranno senza alcun salario.

14 Parimenti, supplicano V.S.E. che, sottoponendo l'università all'approvazione di V.S.E. la nomina dei due massari, due sindaci, quattro governatori e cinque baglivi, secondo la scelta dell'università, ella, non pretenda una duplice lista di indicati, ma nomini gli ufficiali indicati dall'università, e resti soddisfatto da tali indicazioni nonostante la sentenza del reintegratore e dei decreti del Sacro Regio Consiglio.

Si approva purchè la scelta avvenga tenendo conto dell'esperienza fatta e ciascuno di loro sia idoneo, adatto e capace.

15 Parimenti, supplicano V.S.E. affinchè non pretenda dall'università la esazione di rendite della corte, ma tali rendite vengano esatte da ufficiali di V.S.E., ciò in modo che l'università non sia tenuta a fornire l'esattore. E qualora V.S.E. lo dovesse richiedere all'università sia tenuta a fornirgli il salario che gli compete e non possa essere costretto a pagare del suo per le rendite inesigibili per mancanza di reddito o per assenza dei debitori.

Si approva che l'addetto alla riscossione presti la propria opera nella forma della sentenza di reintegrazione, ma circa l'eccezione fatta sul pagamento da parte dell'esattore, egli dovrà usare la diligenza dovuta verso i debitori e porre in essere gli atti esecutivi dovuti.

16 Parimenti, supplicano V.S.E. che il castaldo o baglivo, fornito dall'università e posto alle dipendenze della corte del capitano dell'università, abbia ad esercitar soltanto l'ufficio e le funzioni di castaldo o baglivo e non possa essere comandato a svolgere qualsivoglia altro compito per conto di V.S.E., ne per conto dei suoi ufficiali e capitani, nonostante le sentenze del reintegratore e i decreti emessi dal Sacro Regio Consiglio.

Si approva che il castaldo sia addetto ai servizi di curia circa l'amministrazione della giustizia e per altri mandati e citazioni connesse.

17 Parimenti, supplicano V.S.E. che l'edificio che era stato edificato dall'università ove ha sede la corte del capitano di V.S.E., detto la casa del seggio, sia restituito all'università poichè è stato acquistato e costruito coi denari della stessa, e in quella il capitano debba tenere solamente corte ma non abitarvi.

Si approva che l'edificio sia dell'università; del quale abbia il possesso capitano e starvi per reggere la corte e abitarvi e usarlo, e detta università sia tenuta alla manutenzione, agli accomodi e riparazioni, a sue spese, quando sarà necessario.

18 Parimenti, supplicano V.S.E. che l'università non sia tenuta a fornire il letto al capitano e al suo famiglio, nonostante le sentenze del reintegratore e i decreti emessi dal Sacro Regio Consiglio.

Si approva che il letto del capitano sia fornito di due materassi, lenzuola e una coperta.

19 Parimenti, supplicano V.S.E. si degni concedere che l'università possa ritoccare, ampliare, modificare i capitoli fatti da V.S.E., per quanto concerne l'esercizio e l'amministrazione della bagliva, nell'elevare come nel diminuire le pene, come nell'emettere bandi e procedere d'ufficio nelle cose di competenza della bagliva e per quanto concerne il bene comune, ottenendo V.S.E., in cambio di detta bagliva, ogni anno cinque onze, e le entrate derivanti da penalità ed emolumenti siano dell'università.

Si approva la concessione della bagliva con le prerogative e condizioni contenute nei capitoli antichi e per le misure preventive in tutti i settori rimanga acclarato il rispetto dei bandi e la querela ad istanze delle parti.

20 Parimenti, supplicano V.S.E. di concedere un indulto generale per tutti i ricercati, banditi, delinquenti, appartenenti all'università di Monteroduni, per qualsivoglia delitto, anche se la pena fosse la morte civile o naturale o il taglio di membra o pecuniaria, il cui esame è riservato alla competenza di V.S.E. e specialmente in favore del notaio Berardino de lo Mastro e del venerabile don Pietro Antonio De Francisco Arciprete dell'università, e a tutti gli altri preti, monaci, diaconi e secolari condonare qualsivoglia pena pecuniaria anche rimessa e composta, sia definita con condanne, e tanto nel caso di contumacia quanto perchè prevista nei bandi o diversamente, relativa sia a fatti del passato che del presente, e graziare tutti.

Si approva a tenore dell'indulto.

21 Parimenti, supplicano V.S.E. che il mastro d'atti di V.S.E. percepisca le proprie competenze secondo la tabella e per quanto previsto nei capitoli in pari misura, sia per gli atti civili come quelli penali e non vi sia un maggiore pagamento per gli atti penali.

Si approva che venga osservata l'antica tabella ora aggiornata e firmata.

22 Parimenti, supplicano V.S.E. di fare riparare la gualchiera perchè non è in ordine e si è serviti male e i panni sono gualcati in malo modo e si rovinano; altrimenti sia consentito portare e gualcare i panni fuori Monteroduni dove meglio piacerà.

Si approva che la gualchiera sia tenuta bene in ordine e se causerà danno lo farà risarcire.

23 Parimenti, supplicano V.S.E. di non creare alcun impedimento o molestia alle esazioni e pagamenti fiscali dovuti dagli uomini di Gallo e da altri forestieri per i terreni in proprietà di singoli ricadenti nel territorio di Monteroduni, ciò sia per le vicende passate che per l'avvenire, nella considerazione anche che V.S.E. è al corrente delle controversie con gli uomini di Gallo e delle ingenti somme di denaro spese.

Si approva purchè non venga prodotto alcun pregiudizio, conseguente alle controversie mosse contro quelli di Gallo, ai terreni di pertinenza della corte baronale.

24 Parimenti, supplicano V S E affinchè provveda a tenere il territorio di Monteroduni come luogo riservato e con la franchigia di dover alloggiare truppe e in genere uomini d'arme.

Si approva purchè si paghino in perpetuo dodici ducati l'anno.

25 Parimenti, supplicano V.S.E. affinchè il capitano della terra non si intrometta, nè per denuncia nè d'ufficio, nelle cause che spettano alla bagliva, particolarmente per quelle che riguardano danni.

Si approva che il capitano non esprima giudizio preventivo per i danni, se non su querela e in seguito ad emanazione di bandi e richieste delle parti, e che non si alteri la penalità da riscuotersi secondo quanto previsto dagli altri capitoli concernenti la bagliva.

26 Parimenti, supplicano V.S.E. che i baglivi esercitino le loro funzioni e le competenze sui danni e su quanto spetti alla bagliva, d'ufficio, per querela e come conseguenza dei bandi, secondo la solita prassi, e che detti baglivi possano girare armati come vogliono per tutto il territorio di Monteroduni.

Si approva che i baglivi possano portare armi fuori dell'abitato per l'esercizio della bagliva e non per altri motivi.

27 Parimenti, supplicano V.S.E. affinchè riconosca in favore dell'università i decreti emessi dal Sacro Regio Consiglio in materia agraria secondo il loro contenuto e tenore.

Si approva che siano osservati tutti i decreti emessi dal Sacro Regio Consiglio in materie agrarie in favore della stessa, non concernenti i presenti capitoli.

28 Parimenti, supplicano che i capitani non possano procedere alla carcerazione, in materia penale, se prima non provvedano a fare accertamenti e che gli stessi risultino contrari all'inquisito, e, parimenti, nei procedimenti civili, non si abbia carcerazione ove non discenda un obbligo derivante da atto pubblico o sentenza.

Si approva così come la legge prevede.

29 Parimenti, supplicano che, nei casi nei quali sua signoria dispone che abbia luogo un giudizio preventivo nelle controversie sui danni, in materia di competenza della bagliva e quando il capitano procede in via preventiva, un giudizio possa intervenire solo quando la parte danneggiata inoltri querela alla corte del capitano, ma che la corte, nelle controversie sui danni e di competenze della bagliva, non debba intromettersi in alcun modo d'ufficio e per bandi ma soltanto per querela, accusa e denuncia dalla parte lesa e che, in questi casi, non possa elevarsi alcuna pena di quelle di competenza della bagliva.

Si approva come previsto nel capitolo venticinquesimo.

30 Parimenti, supplicano che ogni persona di Monteroduni possa fornire alloggio e cibo, in apposito locale, sia ai cittadini che ai forestieri.

Si approva.

31 Parimenti, supplicano che, quando il bestiame dei monterodunesi arrechi danno ai terreni e alle proprietà della corte, la penalità non possa e non debba essere maggiore di quella che si paga alla bagliva dai cittadini, tranne il caso in cui il padrone del bestiame volontariamente lo conducesse a danneggiare le proprietà della corte, in tali casi si possa elevare un'altra pena.

Si approva secondo quando previsto dalla legge.

Ognuna e singola delle due parti contraenti si obbligano a osservare questi capitoli e concessioni minutamente, secondo i decreti emanati in calce ad ogni capitolo, senza mai fare, dire, opporre e allegare nulla in contrario e senza mai alterare, contravvenire, revocare, ritrattare, cambiarne il significato, interromperli o violarli senza alcuna altra pretesa o impedimento in contrario dovuti a qualsiasi ragione, occasione o motivo.

Rimane tuttavia acclarato, per espresso accordo tra le due parti, manifestato innanzi a noi che, con il presente istrumento, non s'intende affatto inficiare, con deroghe ed innovazioni, la giusta sentenza emanata dal magnifico Giovanni Antonio de Curtis, Regio Commissario per legge e decreto, nonchè le determinazioni del Sacro Regio Consiglio; cosicchè detta sentenza deve rimanere sempre valida ed efficace riguardo a tutte le prescrizioni che riporta a riguardo e tutte le clausole non contenute in questi preinserti capitoli e concessioni. L'unica deroga alla detta sentenza è ammessa solo per quanto si è concordato in questi capitoli. E non altrimenti. Viene pertanto esclusa ogni possibilità di protesta contro quanto è stato ripetuto e riepilogato in ogni parte del presente contratto, il quale è stato ratificato col presente strumento, stipulato tra le due

parti con mutuo ed espresso consenso.

Anzi in occasione della stipula di questo accordo voluta dal signore Giovanni Battista e delle concessioni elargite da lui alla università e ai cittadini di essa, si sono spontaneamente costituiti davanti a noi come procuratori Berardino Pietro Piccirillo, Francesco e Sebastiano, i quali assumono in solido le proprie responsabilità.

Essi hanno promesso al suddetto signore Giovanni Battista, che è presente, accetta e richiede la stipula di mantenere in ogni tempo integro contro ogni evento e casualità, il presente strumento che deve essere dato, consegnato e assegnato ai discendenti, impegnandosi altresì a farlo dare, consegnare e assegnare allo stesso Giovanni Battista, ai suoi eredi o al suo legittimo procuratore munito di speciali facoltà. essi s'impegnano altresì a pagare, a chiunque mostri e presenti questo strumento, la somma di mille ducati in carlini d'argento. Detto pagamento sarà completato in cinque anni, da computarsi dal primo settembre dello scorso anno 1549, con pagamento rateale fatto ogni anno pacificamente e senza dilazioni e cavillosità.

Anzi il pagamento sarà sempre fatto fedelmente, anche se si allegasse e provasse qualunque eccezione, compensazione e obiezione giusta o ingiusta, e anche qualora penda una lite nel Sacro Regio Consiglio e in qualsiasi regio tribunale, anche di primaria importanza, o in qualsiasi curia ecclesiastica, ancorchè pontificia, e nonostante qualsivoglia dispensa dal giuramento e autorizzazione ad agire senza di esso, i predetti sindaci e procuratori in nostra presenza rinunziarono a qualsiasi diritto ed eccezione, ancorchè, per giustificare la dispensa dal giuramento, si dimostrasse che fosse stata ottenuta in seguito ad una grave lesione o che poteva essere ottenuta. Si sono impegnati in nostra presenza i suddetti sindaci e procuratori di non avvalersi di questa facoltà nè in pubblico nè in privato firmando un patto mutuo, tra le due parti, in virtù del quale il pagamento dei mille ducati, sopra promessi in unica soluzione o ratealmente, non potrà mai dimostrarsi su dichairazione di testi, ancorchè qualificati per dignità, ma solo sulla base del presente strumento. Il pagamento sarà annotato a margine alla partita di un banco pubblico di Napoli e comprovato da una quietanza scritta di pugno e firmata dal signore Giovanni Battista o anche da altre scritture giuridicamente valide. Inoltre tra le due parti si concordò e si firmò in nostra presenza questo patto che cioè, allo spirare del termine di pagamento, rateale o integrale di dette somme, se trascorrono dieci giorni senza che il pagamento sia stato fatto, rimane in facoltà del signore Giovanni Battista o dei suoi eredi o successori, senza rinunciare ad altri mezzi giuridici e ed ad altre competenze legali per il conseguimento del suo scopo, di agire contro detta università e suoi procuratori ed altri cittadini a ciò delegati, ponendo a carico della stessa a mutuo con interesse le somme non pagate. Ovunque, per accertare il mutuo stipulato e le relative spese aggiuntive, bisogna riferirsi al giuramento del signore Giovanni Battista, anzi il suddetto signore non è obbligato nemmeno a rivelare la persona da cui ebbe il prestito a carico della università. Così infatti fu convenuto tra le due parti. Come pure i suddetti procuratori, in forza della presente transazione e concessione, liberano il signor Giovanni Battista e i suoi eredi e successori da qualunque pagamento e contribuzione fiscale, pagamento e contribuzione ordinaria e straordinaria sui beni che possiede a Monteroduni, ad esclusione dei beni che avrà in futuro. Dai pagamenti e contributi sui beni che la presente possiede nella terra dell'università, dichiarano, fin da adesso,

libero il signore Giovanni Battista e i suoi eredi e successori, in questa stipula in cui le due parti sono presenti l'una nei confronti dell'altra, firmando la transazione perchè abbia vigore per il presente e per il futuro. Le due parti assumono l'obbligo di osservare efficacemente e inviolabilmente la presente transazione, evitando di fare, opporre e allegare alcunchè in contrario; come pure eviteranno di revocare, ritrattare, cambiare, interrompere e violare e di pretendere alcunchè in contrario o impedirne l'efficacia per qualunque ragione, occasione o causa, nemmeno per motivo di dolo, di errore o di lesione anche grave, anzi gravissima.

Le due parti, in nostra presenza con giuramento prestato toccando la sacra Bibbia, rinunziarono a tutto questo. Il giuramento rimane valido, anche se si verificasse un motivo per non restituire integralmente detta somma o in caso di dolo volontario o si trattasse di qualunque altra ragione cognita o incognita o di altri motivi che non hanno un nome nella lingua italiana. Inoltre le due parti, con giuramento, dichiarano di non inficciare la presente transazione adducendo lettere, privilegi e rescritti papali o imperiali, servendosene per chiedere o far richiedere la dispensa dal vincolo di giuramento col pretesto di qualche lesione grave o gravissima o di qualche intimidazione; similmente la presente transazione rimane valida, anche se ci fosse un decreto motu proprio emanato da un principe o da un signore per invalidare o nullificarla, facendo espressa menzione di questo strumento.

Ambedue le parti, in segno di promessa che nè in pubblico nè in privato avrebbero agito o parlato contro questo contratto, affermando che era fondato su tacita verità ed espresso mendacio in contrasto con ogni diritto e giustizia; si sono stretti scambievolmente la mano; il patto stipulato si estende anche agli eredi e successori delle due parti cosicchè il pagamento avvenga senza dilazione e al di là di ogni sottigliezza, cavillo e pretesto, essendosi così concordato tra le due parti.

Perchè tra le parti in nostra presenza si è espressamente pattuito che, ove mai in qualunque momento il signore Giovanni Battista e i suoi eredi e successori non osservassero questi capitoli e ogni altra clausola qui contenuta, il suddetto signore Giovanni Battista come ha promesso alla nostra presenza, e i suoi successori sono obbligati a restituire immediatamente, riconsegnare e pagare a detta università e ai suoi cittadini i mille ducati pagatigli in unica soluzione o ratealmente, così come si troveranno versati sul momento; rimane però sempre confermata la promessa fatta dal signore Giovanni Battista di non contravvenire a quanto sopra stabilito, perchè le due parti si sono così accordate in base ad un patto stipulato in nostra presenza ed anche perchè si sono impegnate in solido nel termine di due anni, da computarsi iniziando da oggi, ad impetrare a spese dell'università l'assenso regio su questo strumento. Una volta ottenuto l'assenso regio, le due parti sono tenute a ratificare questo strumento, rinnovando le sopradette concessioni e cessioni l'impegno di osservare ogni altra clausola contenuta in questo atto pubblico; a questo scopo esse, per confermare tali obblighi, stipuleranno un nuovo strumento da avallarsi e corroborarsi secondo i suggerimenti di persone sagge. In solido essi altresì promisero di fare il possibile si da assolvere a tutte le responsabilità. Ad evitare anche si dicesse che gli estensori di questo strumento per conto dell'università avevano concluso un affare altrui, si promise che, nel termine di un mese, secondo l'uso, i cittadini dell'università ratificheranno con plauso, e accette-

ranno in solido sia in nome proprio sia in nome della comunità, la presente transazione, e l'obbligo di pagare mille ducati. Anche il versamento di questa somma sarà fatta per mezzo di strumento, che deve essere avallato e rafforzato secondo il consiglio di persone sagge. S'intende che lo strumento avrà il crisma di un atto pubblico che sotto il controllo di una persona saggia sarà avallato e rafforzato e consegnato, il tutto a spese dell'università, al signore Giovanni Battista alle stesse scadenze. fermo restando che, secondo esplicita dichiarazione fatta e firmata in nostra presenza dall'università, qualora nel termine di venti giorni non sia stata fatta la ratifica degli obblighi da parte della stessa università, questo strumento deve considerarsi come non fatto, come nullo e come sciolto cosicchè i diritti delle due parti rimangano intatti e illesi così come erano prima della stipule del strumento, rimangono quindi impregiudicati i diritti dello stesso signore Giovanni Battista in merito al possesso datogli dall'università e dai sopradetti beni. Niente è ammesso in contrario, perchè si è convenuto espressamente tra le due parti, con speciale patto in nostra presenza. Per tutte queste clausole, fermamente l'università, anche per i suoi eredi nel futuro, si obbliga a fare tutti gli adempimenti prescritti per realizzare efficacemente ogni clausola, evitando di contravvenire con opposizioni a quanto stipulato. Ognuna delle due parti in pratica si impegna a rispettare i diritti spettanti all'altra parte e quindi tutti i beni mobili, stabili, burghensatici, e feudali presenti e futuri che si posseggono e possederanno ovunque siti e di qualunque entità o natura e cioè diritti leciti e illeciti, azione, merci, mercanzia, mercimoni, crediti e legati, debitori e nomi di debitori ed altri beni che vanno sotto altri nomi ed anche quei beni che, senza speciale patto, non potendo essere delegati al tenore di legge, sono al di fuori della legge, ed anche quei beni che in generale non sono soggetti ad ipoteca regia, salvo sempre che le due parti stipulando ed impegnandosi scambievolmente, si sottopongono a pagare come penalità il doppio della somma di moneta suindicata, qualora venissero meno alla effettiva osservanza di queste clausole.

Detta penale pecuniaria, per metà andrà alla Regia Curia ecclesiastica o laica in cui verrà discusso il reclamo o querela, l'altra metà andrà alla parte lesa. Rimane acclarato che la predetta quota di penale va pagata integralmente alla parte rimasta fedele ai suoi successori o eredi. Tanto va osservato, perchè accettato e stipulato dalle due parti, ognuna nei confronti dell'altra davanti a me pubblico notaio, presente per il mio ufficio.

Una volta concordata la pena per chi è inosservante, il presente strumento rimane nel suo valore ed efficacia, ancorchè la inadempienza sia stata commessa o meno e quindi ancorchè la pena sia stata pagata o non pagata o rimessa.

Rimane anche scontato che tutti i danni vanno riparati e le spese sostenute durante o fuori la lite nonchè gli interessi vanno a carico della parte inadempiente; per determinare l'entità delle spese, danni e interessi, bisogna stare alle dichiarazioni giurate della parte lesa dei suoi eredi e successori, senza pretendere alcuna altra prova. Pertanto non ci si può rimettere all'arbitrato di un uomo dabbene nè appellarsi o ricorrere ad altri espedienti,in caso di controversia sui punti in precedenza elencati, anche su un solo, particolarmente sul pagamento integrale delle somme dovute o anche sulla metà della pena dovuta per danni, interessi e spese; è consentito che la parte lesa fedele al dettato

di questo documento o anche i suoi eredi e successori, quando lo vogliano, da sè o per mezzo di altri, possono prelevare quanto spetta sui beni mobili, immobili burghensatici e feudali, sulle azioni, crediti ovunque questi si trovino ed appartengano alla parte in colpa. Ciò la parte lesa può fare semplicemente dietro esibizione del presente istrumento, anche senza licenza dell'autorità giudiziaria ovvero ancorchè manchi il decreto o il mandato della curia con la facoltà di eseguirlo a mano armata militare. La parte lesa potrà mettere le mani sui detti beni immediatamente e venderli ovvero tenerseli come pegno o anche darli in custodia ad altre persone. S'intende che queste operazioni possono eseguirsi, anche senza premettere un tempo di scadenza ed anche se manchino quelle forme giuridiche che in genere sono richieste in simili operazioni.

Si precisa che, se tali beni sono affidati in benevola custodia a qualche persona, la parte lesa o i suoi successori potranno senza alcuna formalità revocarli a sè, posto che il pagamento qui stabilito non sia stato eseguito tutto o in parte; anche se detti beni sono passati successivamente a tre o più proprietari, nonostante qualunque legge o usanza.

A tanto si obbligano scambievolmente le due parti con perfetta coscienza e volontà.

A questo scopo anzi le due parti rinunziano scambievolmente ad ogni eccezione e azione per dolo in merito alla stipula del presente contratto, e s'impegnano a non tentare mai di dimostrare che questo strumento sia stato stipulato con clausole diverse da quelle che sono state riportate più indietro; rinunciano anche ad ogni privilegio canonico e civile, scritto e non scritto, impetrato o da impetrarsi, competente o meno, incluso nel corpo delle leggi, in merito alla restituzione per un motivo turpe o non turpe; esse rinunziano anche a dimostrare che l'esecuzione della suddetta transazione, convenzione, cessione o concessione è impossibile, perchè le cose, i patti e i fatti sono ben diversi da quelli che sono esposti in questo strumento; rinunziano altresì alla legge sui due rei obbligati in solido e alla legge, la quale sancisce che, se uno di intromette in altrui faccende, qualora abbia fatto il possibile, è scusato dal pagamento; rinunziano alla legge, la quale sancisce che le clausole negli atti pubblici devono essere apposte secondo lo stile dei notai e non secondo la volontà delle parti con la pretesa di dimostrare che questo siasi verificato nel presente atto; rinunciano altresì alla legge la quale sancisce che non si devono restringere le modalità delle prove, proibendo che i beni di cui si viene in possesso si vendano subito, ma bisogna aspettare alcun tempo. S'impegnano a non avvalersi della legge che proibisce di aggiungere nei contratti penalità che incoraggino le frodi degli usurai e vieta la riscossione di dette penalità in forza di lettere, privilegi, bolle apostoliche, cedole e rescritti moratori... almeno che non si tratti di cose prese a noleggio o di beni che si consegnano per pagamento e si cedono, nonostante qualunque disposizione in contrario ottenuta o da ottenersi sotto qualunque forma. Al beneficio di queste leggi le due parti scambievolmente rinunziano, ancorchè le disposizioni di cui sopra siano state emanate favorevolmente da un principe o signore. In questo senso le due parti si impegnano di non avvalersi in pubblico o in privato degli usi, consuetudini, riti scritti o non scritti e nemmeno del diritto canonico e civile e di ogni altro argomento di diritto e di fatto per la difesa sia in giudizio sia fuori giudizio. Tanto le due parti si impegnano di osservare fedelmente, giurando sui Santi Evangeli, volendo espressamente che la stessa pena pecuniaria non sia tolta o sospesa

da una persona, semplicemente informandone gli altri cointeressati; al contrario vi è una corresponsabilità che involge l'una e l'altra parte collettivamente: per cui la denunzia può essere presentata all'autorità giudiziaria da ambo le parti o da una sola ed essere discussa in un solo o in diversi processi in ogni Curia, luogo e foro, davanti a qualunque giudice ecclesiastico o laicale ordinario, anche al di fuori dei tribunali, nonostante qualunque privilegio.

Pertanto, a perenne memoria sia dell'università sia dei cittadini della stessa e dei loro successori, per dare ad essi certezza e tutela della loro buona fede, è stato rogato il presente pubblico strumento, compilato con fedeltà per mano di uno scrivano personalmente scelto da me Notaio Antonio Bonocore, essendo io impegnato in altre faccende, e segnato e sottoscritto da me Notaio, dai giudici e dai testimoni, la cui firma è stata convalidata dall'autorità di identificati notai di Sua Maestà, nella città di Augusta il 23 febbraio 1548 e, come un documento di reali privilegi, spedito in Castelnuovo di questa città di Napoli il 25 ottobre 1549 a me notaio Marco Antonio.

Qui va precisato che, in virtù del sopra citato privilegio, si concedeva a me, per tutta la mia vita, che tutti i contratti contenuti nei miei protocolli notarili, con le relative schede ed abbreviazioni ed anche tutti i testamenti e codicilli in cui si garantivano le ultime volontà e qualunque atto pubblico rogato da me ogni tempo anche futuro per mano di scrivani da me scelti, i quali rispettano il mio modo di formulare, di conferire a tali documenti il crisma di atti pubblici. Pertanto anche il documento che abbiamo scritto per questa transazione fa fede nei processi ed anche fuori, come se l'avessi scritto di mia mano, secondo il sopradetto privilegio concessomi per mezzo di tali lettere, munite del sigillo pendente delle dette Maestà.

Io adunque Marco Antonio Bonocore di Napoli, pubblico notaio, munito di ampie facoltà di redigere i miei atti per mezzo di altri scrivani da me scelti, in vigore delle sopradette lettere regie, insieme col suddetto giudice e testi intervenni come pubblico notaio aggiungendo le mie note e abbreviazioni.

Questo pubblico strumento scritto per mano altrui, essendo io occupato in altre faccende, e compilato in duplice copia, dopo aver eseguito di mia mano il controllo, è stato da me sottoscritto e munito di sigillo in fede e testimonianza, per esserne stato richiesto. Il testo è stato emendato con una cancellatura a pag. 9 e a pag. 17 e a pag. 18. Tali cancellature sono state necessarie non perchè ci sia stato dolo, ma solo un errore di scrittura. Ne è risultato un fascicolo di ventuno pagine, di cui dodici sono state sottoscritte di mia mano in calce ad ognuna di esse. Di conseguenza il presente strumento deve ritenersi autentico.

Furono presenti
Giudice Nardo Andrea Palescandolo delegato regio ai contratti,
Magnifico Giacomo Antonio de Palma v.g.d.
Magnifico Giovanni Canetta v.g.d.
E Notaio Giovanni Simone di Venafro
E Giovanni Domenico Funicello
E Giovanni Antonio Cepollari di Napoli
E Notaio Francesco Celano [.]
E Cesare de Trani de [. .] Sarno

Io soprascritto Nardo Antonio Palescandolo di Napoli delegato regio ai contratti ho firmato.
Io Giacomo Antonio de Palma come teste di mia mano.
Io Giovanni di Canetta come testimone sono intervenuto e ho firmato di mia mano.
Io Giovanni Domenico Funicella di Napoli sono stato teste.
Io Giovanni Antonio Cepollaro di Napoli ho firmato.
Io Cesare Trani di Sarno testimonio.
Io notaio Francesco Celano di Napoli testimonio.

4) **Note conclusive sugli statuti.**

In tutta la vicenda della promulgazione dei capitoli si rispecchia appieno l'anima di Monteroduni.

I nostri antenati, gelosi della loro autonomia, quasi per atavico istinto, mai si arresero ad essere imbrigliati e monopolizzati dalle strutture feudali del tempo. Tutta la tessitura dei capitoli, attraverso ogni maglia, ci fa sentire l'ansia di libertà di tutto un popolo.

Senza dubbio, anche a Monteroduni, secondo lo stile dei tempi, si accettò il feudalesimo- e non poteva essere altrimenti- ma il merito dei monterodunesi è nell'averne fatto una istituzione, la cui autorità dal vertice veniva calata non sul popolo, ma nel popolo.Quindi non muto passivismo, fatto di una ubbidienza cieca e supina, ma una partecipazione attiva e cosciente per dare alla comunità locale una piccola costituzione che non si discostasse dall'anelito di libertà connaturato all'indole dei cittadini.

I capitoli adunque furono l'espressione delle scelte fatte dal barone, le quali però vennero affiancate e contenute dalle scelte del popolo. Ci stupisce oggi l'equilibrio con cui i nostri antenati fecero arrivare in alto le proprie istanze e il coraggio con cui lottarono, pur senza spargimenti di sangue, per allargare lo spazio, allora assai ristretto, della propria libertà.

I capitoli furono una grande tappa nella storia di Monteroduni, perchè segnarono una traiettoria su cui il nostro popolo camminò a lungo sulle vie della storia.

Incanalare la libertà in un alveo, di cui furono tracciati i confini, fu opera faticosa e difficile. I monterodunesi vi riuscirono, perchè ebbero sempre vivo il senso dell'onore e della dignità morale. Anche di questo aspetto, assai rimarcato nel comportamento di Monteroduni, i capitoli sono una testimonianza eloquente. Basti pensare che s'impose al barone di non servirsi delle donne dei massari per lavori domestici nel castello, come per esempio fare il pane.

Dobbiamo quindi concludere che la fedeltà alla legge morale fu il fulcro da cui scaturì la saldezza delle nostre famiglie e la forza che ne garantì la prosperità anche nel settore economico.

Tanto possiamo affermare, perchè lo Stato, al di là di ogni concezione utilitaristica-individualistica, non è una istituzione farraginosa fondata sull'arbitrio e sul vuoto etico. Per quanto variegata possa presentarsi la gamma degli ordinamenti che presiedono alla vita delle varie comunità, rimane sempre vero che ci sono leggi di base nativamente

inserite nella essenza di ogni struttura comunitaria, qualunque possa essere il tipo, il luogo e il tempo in cui si realizzi. Anche l'economia, struttura portante e promozionale di ogni popolo, è soggetta a queste leggi primarie e immanenti che, in pratica, fanno di ogni comunità un istituto finalizzato alla promozione del benessere e al perfezionamento di ogni uomo. E' qui l'anima di ogni legge; individui e comunità che se ne lasciano coinvolgere danno un volto concreto all'etica sociale e statuale. Certamente i singoli cittadini, pur rimanendo nella propria sfera d'azione, potranno intrecciare le proprie iniziative per contemperare, nell'interesse di tutti, le opposte esigenze di libertà e di autorità. Ma tra i due poli estremi (individuo e comunità) noi troviamo tante istituzioni intermedie e particolarmente la famiglia, che svolgono un ruolo promozionale determinante, perchè, formando i propri aggregati nell'ottica di una morale più aperta alle esigenze dell'uomo, in realtà pongono le basi per attuare una maggiore giustizia sociale e dare più spazio alla libertà umana. Giuseppe Toniolo (1845-1919), insigne sociologo ed economista, sostiene che sulla base di questi principi morali poggia la potenza economica della Firenze medioevale ("Dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel Medioevo", Milano 1882) Monteroduni, nell'ambito di una piccola comunità locale, ci diede il modello di una forza morale alimentata in ogni nucleo familiare, la quale, gettata sulle bilance della storia paesana, fece valere il principio che l'autorità è a servizio del cittadino e non può esserci giustizia senza libertà nè libertà senza giustizia, particolarmente per le classi più diseredate.